

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 maggio 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2021, n. 22.

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità. (22R00123) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 23.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024. (22R00124) Pag. 18

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2021, n. 10.

Disposizioni per la realizzazione di open innovation center. (22R00128) Pag. 29

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2021, n. 11.

Istituzione dei distretti logistico-ambientali. (22R00129) Pag. 33

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2021, n. 12.

Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. (22R00130) Pag. 37

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2021, n. 26.


Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese. (22R00125) Pag. 37

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2021, n. 27.

Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002. (22R00126) Pag. 38

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2021, n. 28.

Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. (22R00127) Pag. 39





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2021, n. 22.

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 15 dicembre 2021, SO43)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in osservanza dei principi stabiliti dalla Costituzione e nel rispetto dei trattati e convenzioni internazionali, valorizza il ruolo della famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali fondate su relazioni di reciprocità, responsabilità, solidarietà intergenerazionale, parità di genere e contrasto a ogni forma di discriminazione, nonché sull'equa ripartizione e valorizzazione dei compiti di cura.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove e persegue politiche integrate volte ad accompagnare i progetti di vita delle famiglie e dei loro componenti, a incentivare la natalità, a rafforzare l'autonomia dei giovani, a contrastare le disuguaglianze socio-economiche ed educative, nonché a ridurre le disparità tra uomo e donna, anche attraverso il coordinamento, l'aggiornamento e il potenziamento degli strumenti di intervento previsti dalle politiche di settore, orientandoli al perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 2.

Sistema integrato delle politiche familiari

1. Per realizzare le finalità previste dall'art. 1 la Regione, nell'ambito di un'azione di indirizzo e programmazione integrata, promuove:

a) politiche e interventi mirati a realizzare le condizioni per incentivare la natalità e la crescita demografica della comunità regionale;

b) politiche e interventi volti a valorizzare la genitorialità e i compiti di cura, educazione e tutela dei figli;

c) la formazione di nuovi nuclei familiari e l'autonomia dei giovani, anche facilitando l'accesso alle opportunità lavorative, alle soluzioni abitative e al credito agevolato, al fine di contribuire a realizzare i loro progetti di vita;

d) il rafforzamento dei legami tra le famiglie, le istituzioni, il sistema educativo formativo, sociosanitario ed economico produttivo nell'ambito del principio di sussidiarietà, quale elemento fondante della coesione sociale della comunità regionale;

e) politiche volte a sostenere le responsabilità genitoriali, a rafforzare i servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a valorizzare iniziative di welfare aziendale anche per promuovere l'occupazione femminile;

f) iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna;

g) lo sviluppo del sistema di offerta di attività e servizi dedicato alle famiglie e ai giovani in ambito culturale, sportivo, turistico e ricreativo;

h) l'apprendimento intergenerazionale quale processo orizzontale volto a trasferire le conoscenze e le competenze proprie di ciascuna generazione verso l'altra in una prospettiva di crescita comune e della collettività;

i) lo sviluppo di contesti di vita per un invecchiamento attivo e in autonomia.

2. La Regione attua gli interventi e le attività volte a perseguire le finalità di cui all'art. 1 in collaborazione con gli Enti locali e loro forme associative, il sistema sociale e sanitario regionale, il sistema dell'educazione e della formazione regionale, gli enti del Terzo settore, le forze sociali, le associazioni di rappresentanza, il sistema produttivo del territorio e i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge anche attraverso le forme previste dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

3. La Regione promuove altresì la costituzione di una «rete famiglia» aperta a tutte le pubbliche amministrazioni, agli enti del Terzo settore e ai soggetti privati, con l'obiettivo di mettere a sistema e diffondere le politiche e le misure più virtuose, anche attraverso l'adesione alle reti nazionali e internazionali di valorizzazione delle politiche familiari.

4. Al fine di promuovere le politiche di cui al comma 1, lettera e), la Regione interviene attraverso le misure previste dalla presente legge, nonché quelle previste nei Capi IV e IV-bis del titolo III della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Art. 3.

Programmazione degli interventi

1. La Giunta regionale definisce il Programma triennale di politiche integrate per la famiglia che delinea le strategie, gli obiettivi e gli interventi in attuazione delle finalità della presente legge.



2. Il Programma triennale di cui al comma 1 è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di politiche familiari, sulla base delle indicazioni fornite anche dalle altre Direzioni centrali interessate, ed è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche familiari, su proposta dell'Assessore competente.

3. Il Programma ha validità triennale ed è aggiornato annualmente. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge è approvato il primo Programma triennale di politiche integrate per la famiglia.

4. All'attuazione delle misure del Programma concorrono risorse regionali, nazionali e comunitarie, in accordo con le relative programmazioni.

Art. 4.

Tavolo regionale per le politiche familiari

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia per le politiche giovanili e per le pari opportunità, è istituito, quale organismo di consultazione e confronto, il Tavolo regionale per le politiche familiari, di seguito denominato Tavolo regionale, a cui partecipano:

a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche familiari, o suo delegato, con funzione di Presidente;

b) l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali o sociosanitarie, o suo delegato;

c) tre rappresentanti designati dal *Forum* del Terzo settore;

d) due rappresentanti del *Forum* delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia;

e) due componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali;

f) tre rappresentanti designati dalla Commissione regionale per il lavoro individuati tra le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro;

g) un rappresentante della sezione giovanile dell'Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI);

h) un rappresentante delle sezioni giovanili delle associazioni dei datori di lavoro, designato congiuntamente dalle cinque associazioni datoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul territorio regionale;

i) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, o suo delegato;

j) la Consiglieria o il Consigliere regionale di parità;

k) il Presidente della Consulta regionale delle associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie, o suo delegato.

l) il Garante regionale dei diritti della persona.

2. Al Tavolo regionale possono essere invitati altri portatori di interesse in relazione alle materie trattate.

3. Il Tavolo regionale è convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore regionale competente in materia e può svolgersi anche in modalità telematica. La partecipazione alle sedute avviene a titolo gratuito.

Art. 5.

Centri Informativi per le famiglie con figli - Info point famiglia

1. I Comuni, in forma singola o associata, nell'ambito dei propri servizi socioassistenziali, possono dotarsi di Centri informativi per le famiglie con figli (*Info-point Famiglia*).

2. Il Centro di cui al comma 1 è un servizio finalizzato ad assicurare un migliore e più facile accesso delle famiglie alle informazioni sui servizi, le prestazioni, le opportunità offerte dalle politiche nazionali, regionali e dal territorio, utili alla vita quotidiana, al sostegno economico dei carichi familiari, delle competenze genitoriali, della prevenzione del disagio familiare e dei giovani, alla tutela dei bambini e dei ragazzi, allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie.

3. In raccordo con le strutture regionali competenti, i Centri di cui al comma 1 potranno essere gestiti direttamente dagli enti locali o potranno essere affidati a idonei soggetti del Terzo Settore e potranno avvalersi dei mediatori culturali di cui all'art. 20 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), o di altro personale dotata di adeguata preparazione per facilitare la comunicazione con le famiglie straniere immigrate.

Capo II

MISURE A FAVORE DEI PROGETTI DI VITA DELLE FAMIGLIE

Art. 6.

Carta Famiglia

1. La Regione istituisce la Carta Famiglia quale misura per promuovere e sostenere le famiglie con figli a carico attraverso l'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe, o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di specifiche imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.

2. La Carta Famiglia è attribuita dal Comune di residenza al genitore richiedente con almeno un figlio a carico, in possesso di un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro, residente per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale e appartenente a una delle seguenti categorie:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);



d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

e) i soggetti di cui all' art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

f) titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca ai sensi dell' art. 27-ter del decreto legislativo n. 286/1998 .

3. In caso di separazione o divorzio, la Carta è attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. Ai genitori adottivi la Carta è riconosciuta fin dall'avvio del periodo di affidamento preadottivo. La Carta è altresì riconosciuta alle persone affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.

4. La madre con figli a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza può presentare domanda di Carta Famiglia e accedere alle agevolazioni collegate anche in assenza di attestazione ISEE.

5. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di presentazione della domanda, di rilascio e validità di Carta Famiglia, i benefici attivabili con riferimento alle categorie merceologiche e le tipologie di servizi a essa connesse, le modalità di applicazione delle relative agevolazioni, che possono essere modulate in base al numero dei figli a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare, alla residenza continuativa nel territorio regionale e alla spesa sostenuta.

6. I Comuni possono attivare autonomamente le agevolazioni di cui al comma 1, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.

7. La Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'applicazione di riduzioni di costi per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 7.

Dote famiglia

1. Al fine di garantire ai minori l'opportunità di accedere a contesti educativi, ludici e ricreativi, nonché di favorire il bilanciamento dei tempi di vita familiare e i tempi di vita lavorativa, la Regione istituisce la dote famiglia quale misura finanziaria diretta a facilitare la fruizione e l'acquisizione di servizi di conciliazione, di cura e di sostegno alla funzione genitoriale ed educativa.

2. Tramite la dote famiglia si riconosce un contributo annuale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, per le spese sostenute nell'anno di riferimento per le seguenti prestazioni e servizi:

a) servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi rivolti ai minori, organizzati in orari e periodi extra scolastici;

b) percorsi di sostegno scolastico o di apprendimento delle lingue straniere;

c) servizi culturali;

d) servizi turistici;

e) percorsi didattici e di educazione artistica e musicale;

f) attività sportive.

3. I servizi di cui al comma 2 sono erogati da soggetti pubblici, privati o enti del Terzo settore, fruiti nel territorio regionale e organizzati nel rispetto delle normative di settore.

4. Per accedere alla dote famiglia il genitore richiedente deve essere in possesso della Carta Famiglia in corso di validità di cui all'art. 6.

5. Con regolamento regionale sono definiti le modalità di presentazione della domanda e l'intensità della misura di cui al comma 1, che può essere modulata in relazione al numero dei figli a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare e alla residenza continuativa nel territorio regionale.

6. La dote famiglia è cumulabile con altri benefici e contributi di natura pubblica o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare di cui al comma 4 esclusivamente per la spesa non coperta dalla dote e comunque non oltre la spesa complessiva sostenuta. La dote famiglia non è cumulabile con i benefici di cui all' art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).


Art. 8.

Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni

1. La Regione, al fine di garantire a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità, promuove l'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.

2. Nell'ambito delle politiche di settore, la Regione favorisce l'accesso al sistema integrato di cui al comma 1 attraverso misure di sostegno dedicate alle famiglie e al sistema dei servizi previsti dalla legge regionale n. 20/2005 e dalla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

3. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età, la Giunta regionale, in attuazione dell' art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto



conto delle proposte formulate dagli enti locali e nei limiti delle disponibilità del bilancio, adotta la programmazione pluriennale dell'offerta educativa in termini quantitativi e qualitativi del sistema, le priorità e le linee di sviluppo e potenziamento.

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 13/2018

1. Alla legge regionale n. 13/2018 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 18 le parole: «di istruzione» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'art. 21 le parole: «di istruzione» sono soppresse;

c) al comma 2 dell'art. 52-*quater* dopo le parole «anche su base pluriennale» sono aggiunte le seguenti: «, favorire la graduale attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni anche attraverso la realizzazione dei Poli per l'infanzia di cui all'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107)»;

d) al comma 3 dell'art. 52-*quater* dopo le parole «gli esiti finali degli alunni ed i casi di disagio e di abbandono scolastico» sono aggiunte le seguenti: «, l'evoluzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni».

Art. 10.

Promozione della previdenza complementare

1. Al fine di accompagnare le fasi di transizione dei progetti di vita della famiglia, la Regione riconosce al nucleo familiare in possesso della Carta Famiglia di cui all'art. 6, in corso di validità, un contributo annuo a sostegno dei versamenti effettuati nell'anno di riferimento in un fondo di previdenza complementare intestato al minore, aperto presso un soggetto convenzionato.

2. Il contributo è riconosciuto, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, dall'anno civile successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per i figli minori, anche adottati, e decorre dal secondo anno di età.

3. L'importo del contributo è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale ed è subordinato alla permanenza della residenza nel territorio regionale.

4. Con regolamento regionale sono definiti l'intensità della misura di cui al comma 1, modulata in relazione al numero di figli a carico, alla presenza di una persona con disabilità nel nucleo familiare e alla permanenza nel territorio regionale, nonché le modalità e i termini di presentazione della domanda, le modalità di erogazione, eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni statali aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione.

5. La Regione stipula convenzioni con Fondi di previdenza complementare per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 11.

Fondo di garanzia per le operazioni di microcredito

1. L'Amministrazione regionale supporta l'accesso al microcredito da parte dei nuclei familiari in possesso della Carta Famiglia di cui all'art. 6.

2. Ai fini della presente legge per microcredito si intende il finanziamento di ammontare non superiore a 10.000 euro, avente i requisiti di cui all'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

3. La Regione istituisce un Fondo di garanzia con gestione fuori bilancio, attraverso il quale garantisce le operazioni di microcredito fino a una percentuale massima dell'80 per cento della quota capitale del finanziamento erogato.

4. Con regolamento regionale sono definite le caratteristiche delle operazioni finanziabili, le modalità procedurali e i requisiti delle convenzioni, approvate con deliberazione della Giunta regionale, che gli operatori finanziari sono tenuti a stipulare con la Regione per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia di cui al comma 3.

5. L'operatore finanziario, per ciascuna operazione, deve fornire l'evidenza di quanto incide la garanzia prestata dal fondo sulle condizioni contrattuali applicate all'operazione di microcredito.

6. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina anche le procedure per il recupero del credito a cura dell'operatore finanziario sulla base del principio che le somme recuperate sono attribuite alla Regione in proporzione all'importo garantito.

7. L'Amministrazione regionale per l'attività di gestione del Fondo può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, anche in house.

Art. 12.

Misure fiscali


1. La Regione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'art. 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione riconoscendo un «fattore famiglia».

Art. 13.

Progetti degli enti del Terzo settore

1. La Regione sostiene i progetti in materia di solidarietà familiare e di sostegno alla genitorialità promossi e gestiti dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, che abbiano tra i loro scopi statuari la valorizzazione delle risorse di solidarietà per iniziative rivolte alle famiglie.

2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda e di rendicontazione, le modalità di selezione dei progetti



da ammettere a finanziamento, le modalità di quantificazione del contributo, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, le modalità di effettuazione di verifiche e controlli.

Art. 14.

Valorizzazione del sistema di servizi del territorio per le famiglie

1. La Regione riconosce il ruolo chiave dei soggetti pubblici, degli enti del Terzo settore e dei privati, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che promuovono, attraverso la proposta di modelli organizzativi di servizio, iniziative ed eventi dedicati, riduzioni o agevolazioni tariffarie, azioni volte a facilitare l'accesso ai servizi del territorio da parte delle famiglie e dei giovani, nei seguenti settori:

- a) culturale;
- b) turistico;
- c) sportivo;
- d) trasporti;
- e) edilizia residenziale;
- f) attività produttive;
- g) agricoltura.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i regolamenti regionali e gli altri atti attuativi di leggi regionali di settore possono prevedere, laddove rilevanti ai fini dell'attuazione della presente legge, uno o più dei seguenti criteri di premialità:

- a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
- b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Art. 15.

Contrassegno promozionale Famiglia FVG

1. Al fine di riconoscere il ruolo sociale dei soggetti pubblici e privati che collaborano nell'attuazione degli interventi per la famiglia nel territorio regionale anche con risorse proprie, a prescindere dal concorso finanziario pubblico, è istituito il contrassegno Famiglia FVG.

2. Il contrassegno è concesso, su domanda, dall'Amministrazione regionale, previa valutazione dell'attività svolta dal soggetto richiedente e della sua coerenza con la disciplina prevista per la tipologia di attività.

3. Possono ottenere il contrassegno gli enti pubblici territoriali, gli enti del Terzo settore e i soggetti privati. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i requisiti per la concessione del contrassegno ed è approvato lo schema di disciplinare da sottoscrivere da parte del richiedente, contenente le condizioni di concessione, utilizzo e mantenimento del contrassegno.

4. Le attività pubbliche e private alle quali è stato concesso il contrassegno di cui al comma 1 possono utilizzare lo stesso nelle attività di comunicazione.

Capo III

INTERVENTI A FAVORE DELL'AUTONOMIA DEI GIOVANI

Art. 16.

Progetti di vita dei giovani

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili e in un'ottica di valorizzazione delle peculiarità dei singoli territori, riconosce le giovani generazioni come risorsa fondamentale della comunità e promuove l'autonomia e lo sviluppo dei loro progetti di vita.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) favorisce lo sviluppo nei giovani di una identità individuale, familiare e di comunità anche attraverso il rafforzamento dell'educazione civica e dei valori legati alla sostenibilità sociale, economica e ambientale del territorio, nel rispetto degli obiettivi fissati da Agenda 2030 e dalla programmazione europea;

b) promuove lo sviluppo di percorsi di istruzione, educazione e formazione finalizzati al potenziamento delle competenze e l'occupazione dei giovani, con particolare attenzione alle nuove professioni e all'integrazione tra il sistema della formazione, delle politiche attive del lavoro e del sistema produttivo e industriale;

c) favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto alle povertà educative e ai fenomeni di disagio giovanile, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale, nonché lo sviluppo individuale e la promozione di attività sportive, artistiche e culturali;

d) valorizza la creatività giovanile e promuove servizi per l'autonomia, la conoscenza, il tempo libero, la cultura, lo sport, la socializzazione e l'associazionismo;

e) promuove e sviluppa la rete informativa, nonché la diffusione di informazioni sulle opportunità per i giovani e le loro famiglie, anche relativamente alla mobilità e agli scambi internazionali.

Art. 17.

Destinatari degli interventi

1. I destinatari degli interventi del presente capo sono i giovani di età compresa tra quattordici anni compiuti e i trentasei anni non compiuti, residenti o presenti nel territorio regionale.

Art. 18.

Soggetti attuatori

1. La Regione favorisce la piena realizzazione dei progetti di cui all'art. 16, in concorso e in sinergia con i giovani, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli enti del Terzo settore, le associazioni giovanili, le parrocchie e gli enti religiosi, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.



2. Ai fini della presente legge per «associazioni giovanili» si intendono le associazioni iscritte al registro degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017 che hanno tra i loro scopi statutari la promozione delle attività giovanili e presentano le seguenti caratteristiche:

a) sono costituite, per almeno l'ottanta per cento, da persone di età compresa tra quattordici anni compiuti e i trentasei anni non compiuti;

b) nell'organo direttivo non sono presenti più del venti per cento di persone di età superiore ai trentasei anni compiuti.

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale n. 16/2014

1. La Regione promuove e sostiene interventi di promozione delle attività culturali realizzate e fruite dai giovani.

2. Per le finalità di cui al comma 1, dopo il Capo VI della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:

«Capo VI-bis Progetti culturali giovanili - Art. 28-bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani). — 1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:

a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;

b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;

c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;

d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea e alla diffusione e al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e della sostenibilità ambientale;

f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli-Venezia Giulia;

g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;

h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;

i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli-Venezia Giulia.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede incentivi alle associazioni giovanili come definite all'art. 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e ai soggetti pubblici, a esclusione delle istituzioni scolastiche.

3. Gli incentivi a favore delle istituzioni scolastiche per progetti culturali realizzati da giovani e a favore dei giovani sono disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40-bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.»

Art. 20.

Interventi in ambito educativo e di promozione della salute

1. La Regione nell'ambito delle finalità generali di promozione della salute e dell'educazione dei giovani promuove e sostiene interventi per:


a) valorizzare le competenze, le capacità e le conoscenze dei giovani, favorendo la realizzazione dei loro progetti di vita;

b) promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani quale risorsa della comunità, anche attraverso il servizio civile e l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali, educativi e ricreativi;

c) sviluppare proposte progettuali e azioni innovative per contrastare il disagio giovanile, rimuovere gli squilibri territoriali, favorire l'aggregazione giovanile e i processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, al fine di valorizzarne le potenzialità;

d) diffondere l'educazione sociale ed emotiva inclusa l'autoconsapevolezza e la gestione delle proprie emozioni, l'empatia e le abilità sociali, volte alla cooperazione, al lavoro di squadra e alla solidarietà intergenerazionale, al fine dello sviluppo di relazioni significative;

e) educare al rispetto di se stessi e degli altri, alla gestione del conflitto al fine di promuovere l'interazione e la coesione sociale;



f) realizzare, nei diversi contesti di vita, di studio e del tempo libero, “buone pratiche” al fine di promuovere comportamenti sani e scelte di vita consapevoli;

g) riconoscere e promuovere lo sport come diritto di cittadinanza, contesto generativo di risorse e alleanze educative e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi a soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni giovanili, soggetti gestori di centri di aggregazione giovanili ed enti del Terzo settore.

3. Gli interventi a favore delle istituzioni scolastiche sono disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40-*bis* della legge regionale n. 13/2018.

4. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità generali riguardanti la concessione dei contributi di cui al comma 2 e i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare, in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.

5. Per le finalità previste al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di soggetti pubblici ed enti del Terzo settore.

Art. 21.

Tirocini e attività lavorativa estiva

1. La Regione, in applicazione dell'art. 63, comma 3, della legge regionale n. 18/2005, promuove e sostiene tirocini rivolti a studenti regolarmente iscritti a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado statali e a percorsi di istruzione e formazione professionale.

2. I tirocini di cui al comma 1 sono rivolti a studenti con più di quindici anni di età e attivabili nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, con una durata massima di tre mesi.

3. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e degli accordi tra Stato e Regioni in materia, i servizi di orientamento regionali possono svolgere anche la funzione di soggetti promotori nei confronti di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie e nei confronti di studenti in dispersione scolastica, verificando che i piani formativi individuali e il concreto svolgimento del tirocinio siano congruenti con il percorso di istruzione e formazione e che siano adeguati al percorso di crescita e autonomia personale del tirocinante, promuovendo contesti e situazioni che siano in linea con uno stile di vita sano.

4. La Regione riconosce altresì il potenziale educativo e formativo delle esperienze lavorative che gli studenti svolgono anche all'estero durante i periodi di sospensione dei percorsi di istruzione, promossi anche attraverso l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro gestita dai Servizi pubblici regionali per il lavoro e dalla rete per la mobilità professionale EURES (*EUROpean Employment Services*).

Art. 22.

Attiva giovani

1. La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, realizza interventi formativi volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e dalla formazione.

2. In attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione persegue le seguenti finalità:

a) valorizzare gli interventi formativi di tipo esperienziale a favore dei giovani maggiormente vulnerabili;

b) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, favorendone l'orientamento, l'accompagnamento e l'acquisizione di una capacità di gestione di un progetto di vita;

c) promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione alla comunità locale, con contestuale valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali;

d) promuovere e sostenere progetti innovativi o sperimentali che coinvolgono i giovani.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita.

4. I contributi di cui al comma 3 sono finanziati con risorse regionali o dell'Unione europea, secondo le regole che disciplinano le rispettive programmazioni.

5. Sono soggetti attuatori e beneficiari dei contributi di cui al comma 3 gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, gli enti locali, anche associati, gli enti del Terzo settore, le imprese che operano in rete. L'Avviso di cui al comma 6 specifica eventuali ulteriori tipologie di soggetti che possono partecipare alla rete.

6. I soggetti attuatori degli interventi sono individuati con Avviso emanato dalla Direzione competente in materia di istruzione e formazione, che definisce i termini e le modalità per la presentazione della domanda, le caratteristiche del progetto da presentare, i termini e modalità per l'attivazione e gestione dei percorsi, le tipologie di spese ammissibili, i termini e modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio richieste, l'eventuale liquidazione di anticipi e le relative garanzie fidejussorie.

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale n. 13/2004

1. Allo scopo di rafforzare e aggiornare le competenze e le abilità dei giovani professionisti, dopo l'art. 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis* (*Interventi a favore dei giovani*). —

1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a favore di giovani, come definiti dall'art. 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regio-



nali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, ovvero diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, realizzate attraverso tirocini professionali o praticantati, tirocini extracurricolari, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese ed enti, pubblici o privati.

2. La Regione concede altresì ai giovani di cui al comma 1 contributi per la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale.

3. Nel caso di diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale la richiesta dei contributi di cui ai commi 1 e 2 relativa alle spese sostenute nei ventiquattro mesi precedenti al conseguimento dell'abilitazione professionale è presentata entro centottanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'art. 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.

4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.»

Art. 24.

Interventi per l'autonomia abitativa

1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per riqualificare i centri storici e rivitalizzare zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, mediante la realizzazione di progetti di coabitazione. Tali progetti sono finalizzati a coniugare l'autonomia dell'abitare privato, anche in forma di coabitazione per favorire le relazioni intergenerazionali, con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri soggetti, per il recupero o la riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati, ovvero con la costruzione o l'acquisto di nuove strutture.

2. Allo scopo di favorire l'autonomia abitativa dei giovani i bandi emanati per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevedono una riserva a favore dei giovani di non meno del cinque per cento degli alloggi messi a bando.

3. Le azioni a sostegno delle locazioni di mercato finalizzate all'autonomia abitativa prevedono una quota delle risorse non inferiore al cinque per cento, riservata esclusivamente ai giovani.

4. Le azioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono realizzate in collaborazione con gli enti locali, le ATER, l'Ardis e le istituzioni scolastiche e universitarie.

5. La Regione, in collaborazione con i Comuni, favorisce la messa a disposizione, anche gratuita, di beni pubblici o privati a vantaggio di giovani, come definiti dall'art. 17, che intendono realizzare un modello di vita autonomo e strutturato, anche in forma di coabitazione, favorendo i processi generativi di ricostruzione dei legami sociali anche in territori svantaggiati.

Art. 25.

Centri di aggregazione giovanile

1. La Regione favorisce la diffusione di spazi e di strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile destinati allo svolgimento di attività senza fine di lucro integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani, attraverso le misure previste dall'art. 24 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Art. 26.

Informagiovani


1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisetoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, altri enti pubblici, enti del Terzo settore e da altri soggetti privati senza fine di lucro.

2. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente informazioni in particolare sulle seguenti tematiche:

- a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;
- b) opportunità di lavoro;
- c) formazione professionale;
- d) educazione permanente e formazione continua;
- e) opportunità di percorsi formativi, di *stages*, di lavoro o volontariato all'estero;
- f) avviamento di attività imprenditoriali;
- g) iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;
- h) organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;
- i) associazionismo e volontariato;
- j) politiche per la casa;
- k) tutela della salute, politiche sociali, sport, tempo libero e turismo;
- l) iniziative culturali e artistiche.

3. In raccordo con le agenzie e reti nazionali ed europee preposte, gli Informagiovani offrono informazioni e orientamento sulle attività legate alla promozione della cittadinanza attiva e della mobilità giovanile europea.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Regione concede contributi agli enti gestori degli Informagiovani che operano nel territorio regionale a sostegno delle attività di informazione e delle spese di adesione alle reti nazionali ed europee preposte. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi.



5. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le università, le istituzioni scolastiche, le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti operanti nei settori di interesse.

6. La Regione promuove il coordinamento degli Informagiovani e la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività.

Art. 27.

Consulte comunali dei giovani

1. Le Consulte comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne dispongono l'attivazione. Esse informano le loro attività ai valori e principi costituzionali ed europei, nonché alla disciplina regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani.

2. Le Consulte comunali dei giovani esprimono pareri non vincolanti ai Consigli comunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolgono, in particolare, le seguenti ulteriori funzioni:

a) promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

b) facilitano la conoscenza, da parte dei giovani, delle attività e delle funzioni dell'ente locale;

c) elaborano progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

d) seguono l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;

e) raccolgono informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile;

f) elaborano documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;

g) collaborano con le istituzioni scolastiche, le associazioni e gli enti del Terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.

3. Ciascun Comune può istituire una Consulta comunale dei giovani, approvando contestualmente il relativo regolamento di funzionamento.

Art. 28.

Portale regionale giovani

1. Il portale regionale giovani costituisce il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani ed è inserito nella *home page* del sito internet istituzionale della Regione.

2. Il portale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili in collaborazione con gli altri uffici regionali, con i Centri per l'impiego, i Centri di aggregazione giovanile, gli Informagiovani e con gli enti locali.

3. Per i collegamenti e i contenuti redazionali del portale è data priorità alle informazioni sui programmi, atti e obiettivi dell'Unione europea e agli interventi per la creazione di sinergie e progetti comuni con le reti di informazione comunitarie europee.

Capo IV

PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 29.

Promozione delle pari opportunità

1. La Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, della formazione, della cultura e sport, del lavoro, delle attività economiche, del sociale e della Sanità.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:

a) iniziative per la diffusione della cultura e dei valori di uguaglianza tra i generi, in tutti i contesti sociali, economici, culturali e territoriali;

b) progetti per il contrasto degli stereotipi di genere al fine di favorire la scelta consapevole e libera delle carriere di studio, dei lavori e delle professioni di ciascuno, uguali opportunità nello sviluppo delle capacità e nell'applicazione dei talenti individuali in tutte le discipline e, in particolare, in quelle matematiche, tecniche e scientifiche;

c) politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità al fine di favorire l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini;

d) interventi volti a favorire il superamento del divario retributivo tra uomini e donne e a promuovere una eguale valorizzazione delle competenze ed equa remunerazione;

e) iniziative volte a promuovere l'occupazione femminile e il lavoro qualificato delle donne nelle imprese private e nel lavoro autonomo, favorendone l'ingresso nel mercato del lavoro, la formazione, la progressione di carriera e l'imprenditorialità femminile;


f) iniziative di sensibilizzazione a contrasto della violenza di genere;

g) ricerche, studi e raccolta sistematica di documentazione sulla condizione di vita e di lavoro delle donne e sulle discriminazioni.

Art. 30.

Iniziative dirette a diffondere la cultura per la parità di genere

1. L'Amministrazione regionale, al fine di dare attuazione ai principi di cui all'art. 29, realizza, anche attraverso l'utilizzo di fondi nazionali o comunitari e anche in convenzione con altri soggetti portatori di interesse, proprie iniziative e sostiene, con contributi economici, progetti diretti a diffondere e sensibilizzare la cultura per la parità di genere e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale.



2. I progetti di cui al comma 1 sono promossi e gestiti da enti pubblici, dagli enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 117/2017, che abbiano tra i loro scopi statutari la promozione della parità di genere e il sostegno all'occupazione femminile e dalle organizzazioni sindacali e datoriali.

3. Con regolamento regionale sono determinati criteri e modalità generali riguardanti la concessione di contributi per i progetti di cui al comma 1, i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.

Capo V

POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE INTEGRATE

Art. 31.

Interventi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati

1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato dei servizi socio-assistenziali, socioeducativi e sociosanitari di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con particolare riferimento alle politiche per le famiglie, per l'infanzia e l'adolescenza, per le persone anziane e le persone con disabilità previste dagli articoli 43, 44, 45 e 46 della medesima legge regionale n. 6/2006, promuove interventi finalizzati a sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e, in particolare, nelle situazioni di fragilità, anche favorendone l'orientamento e l'accesso al sistema dei servizi e interventi.

2. Negli atti di programmazione in materia sociale, sanitaria e sociosanitaria, previsti dalla legge regionale n. 6/2006 e dalla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006), sono individuati gli obiettivi specifici, le azioni e le risorse a sostegno delle famiglie e dei minori.

Art. 32.

Percorsi prenatali e di sostegno alle donne nel post partum

1. La Regione sostiene la maternità e la paternità responsabili assicurando percorsi prenatali, informazione e consulenza, nonché i necessari accertamenti sanitari.

2. La Regione assicura altresì la tutela e la presa in carico delle donne in tutte le fasi della gravidanza, nonché in quelle successive al parto, mediante assistenza sanitaria, psicologica e sociale, anche domiciliare, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto.

Art. 33.

Contrasto alla povertà infantile e sostegno alla genitorialità fragile

1. Nell'ambito della programmazione del sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, la Regione promuove azioni per il contrasto alle povertà infantili intese quali deprivazioni materiali ed educative, al fine di rimuovere gli ostacoli e le condizioni di pregiudizio che impediscono lo sviluppo armonico del minore e il perpetuarsi dello svantaggio intergenerazionale.

2. La Regione, attraverso i servizi sociali dei Comuni e i servizi di consultorio familiare, assicura il sostegno alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, in particolare di tipo socioeconomico, relazionale ed educativa, allo scopo di supportare le funzioni genitoriali e contrastare il disagio minorile.

Art. 34.

Interventi a favore dei nuclei monoparentali

1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali e anche in sinergia con gli enti del Terzo settore, sostiene le famiglie monoparentali in condizioni di disagio socioeconomico, abitativo e lavorativo, al fine di rimuovere le situazioni di svantaggio e promuovere la piena inclusione sociale delle stesse.

2. La Regione, attraverso i servizi di consultorio familiare e i servizi sociali dei comuni, assicura interventi di sostegno alle famiglie monoparentali per favorire lo svolgimento del loro ruolo genitoriale e interventi di mediazione familiare finalizzati alla gestione della conflittualità della coppia in fase di separazione.

Art. 35.

Interventi a favore delle adozioni e dell'affido familiare e per l'avvio all'autonomia dei neomaggiorenni fragili.

1. La Regione, al fine di garantire la tutela e la salvaguardia dei minori italiani e stranieri in situazione di difficoltà o di abbandono e tutelare il loro diritto alla famiglia:

a) sostiene l'attività dei consultori familiari in merito agli adempimenti previsti dalle vigenti leggi in materia di adozione di minori italiani e stranieri;

b) sostiene le adozioni dei minori italiani e stranieri di età superiore ai dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8, della legge n. 184/1983;

c) sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso la sperimentazione di progetti di affido professionale.

2. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano



nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.

3. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.

4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione:

a) sostiene le famiglie nelle spese derivanti dalle procedure di adozione internazionale;

b) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento tra gli stessi e gli organi giudiziari minorili;

c) promuove la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra servizi e scuola ai fini di un migliore inserimento dei minori nelle famiglie e nel contesto sociale, nonché ai fini della prevenzione dei fallimenti adottivi.

5. Al fine di promuovere l'autonomia e la piena inclusione sociale dei neomaggiorenni in uscita da comunità o da esperienze di affidamento familiare o in situazione di fragilità e precarietà, la Regione sostiene percorsi per il loro inserimento abitativo, formativo e lavorativo.

6. Gli interventi economici di cui al comma 1, lettere b) e c), al comma 4, lettera a) e al comma 5 sono erogati dai Servizi sociali dei Comuni. Con regolamento regionale sono determinati la misura, le modalità e i criteri per la concessione dei benefici, nonché i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse destinate al finanziamento dei benefici stessi.

Art. 36.

Sostegno al mantenimento dei minori

1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.

3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge falli-

mentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:

a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;

b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;

c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;

d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.

5. Ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 22.589,92 euro. Tale limite è annualmente aggiornato con decreto del direttore di servizio competente in materia di politiche sociali sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'art. 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).


7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.

Art. 37.

Valorizzazione del caregiver familiare e dei servizi a supporto della domiciliarità

1. La Regione, al fine di promuovere la domiciliarità delle persone anziane o con disabilità in situazione di non autosufficienza, valorizza le attività di cura non professionale svolte dal caregiver familiare, come definito dall'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e l'attività assistenziale svolta dagli assistenti familiari all'interno del sistema dell'offerta di interventi e servizi assistenziali.

2. Per le finalità del comma 1, la Regione, in coerenza con quanto previsto in materia di presa in carico integrata dall'art. 5 della legge regionale 6/2006, dall'art. 4, comma 7, e dall'art. 8 della legge regionale 12 dicembre 2019,



n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006):

a) riconosce il ruolo del *caregiver* familiare nei percorsi assistenziali integrati e nei progetti personalizzati;

b) riconosce il ruolo degli assistenti familiari come risorse integranti del sistema di cure a lungo termine a favore delle persone non autosufficienti e con disabilità;

c) promuove, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore, percorsi di formazione che favoriscano l'acquisizione e il riconoscimento di competenze funzionali al lavoro di cura e aiuto e la capacità di orientamento e integrazione con il sistema dei servizi.

3. Ai fini dell'attuazione, nell'ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, di servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori trova applicazione l'art. 51-ter della legge regionale n. 18/2005.

Capo VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38.

Delega di funzioni amministrative

1. L'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi previsti dagli articoli 6, 7 e 13 della presente legge, può essere delegato, in tutto o in parte, ai comuni, singoli o associati, agli enti gestori dei servizi sociali e alle aziende sanitarie regionali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli interventi e i relativi soggetti delegati di cui al comma 1, nonché le modalità di trasferimento dei fondi per il finanziamento dei benefici attivati e le modalità con cui l'Amministrazione regionale concorre al finanziamento degli oneri di gestione sostenuti dagli stessi.

Art. 39.

Cumulabilità dei benefici e controlli

1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali.

2. Per i controlli relativi alla rendicontazione dei contributi concessi in attuazione della presente legge la Regione è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con le autorità competenti.

Art. 40.

Spese dirette

1. Al fine di consentire una compiuta attuazione delle norme di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per convenzioni, collaborazioni professionali, prestazioni di servizio e azioni di comunicazione e informazione necessarie alla predisposizione e monitoraggio della programmazione e

all'attuazione degli interventi di competenza regionale, nonché per l'organizzazione di iniziative convegnistiche e seminariali di studio e divulgazione delle conoscenze sui temi che formano oggetto dell'azione regionale in materia.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi dell'Azienda sanitaria Giuliano Isontina (ASUGI), Area *Welfare* di Comunità, a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale di cui alla presente legge, e in particolare quelle di cui agli articoli 6, 7, 13 e 41.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 2 e le modalità con cui assicura il finanziamento degli oneri da questo sostenuti.

Art. 41.

Monitoraggio delle politiche

1. Al fine di approfondire e rendere disponibili informazioni aggiornate sull'attuazione delle politiche rivolte alla famiglia, ai giovani e alla promozione delle pari opportunità nel territorio regionale, il Servizio competente in materia di politiche familiari svolge funzioni di monitoraggio, in collaborazione con l'Osservatorio politiche del lavoro di cui all'art. 28-bis della legge regionale n. 18/2005 e con l'Osservatorio delle politiche di protezione sociale di cui all'art. 26 della legge regionale n. 6/2006, anche attraverso l'utilizzo di data base integrati da elaborare con metodi statistici e predittivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Servizio è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati.

Art. 42.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale relazioni biennali che forniscano informazioni dettagliate sull'attuazione della legge, sugli effetti riscontrati e sulle eventuali criticità emerse.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.


3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

Art. 43.

Abrogazioni

1. Sono abrogati, in particolare:

a) la legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare);



b) la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);

c) i commi 8, 8-*bis* e 11 dell' art. 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);

d) la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 28 (Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità));

e) il comma 32 dell'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

f) i commi 41 e 42 dell' art. 3 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007);

g) il comma 31 e 32 dell' art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

h) i commi da 26 a 35 e i commi da 86 a 89 dell' art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

i) la legge regionale 12 febbraio 2009, n. 3 (Modifica dell'art. 9-*bis* della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), riguardante interventi di sostegno al mantenimento dei minori);

j) i commi da 1 a 6 dell'art. 26 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);

k) i commi 14 e 33 dell'art. 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);

l) i commi da 20 a 30 dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

m) gli articoli da 25 a 47 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e n. 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale n. 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi);

n) i commi 5, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

o) i commi da 1 a 6 dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);

p) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale);

q) i commi da 36 a 40 dell'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);

r) la legge regionale n. 5/2012, a eccezione degli articoli 24 e 38;

s) gli articoli 284 e 316 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

t) il comma 42 dell'art. 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

u) il comma 33 dell'art. 6 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013)

v) l' art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 22 (Norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti);

w) i commi da 5 a 7 e da 19 a 23 dell' art. 9 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);

x) il comma 60 dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014);

y) i commi 33 dell'art. 6, 32 dell'art. 7 e 42 dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

z) il comma 41 dell'art. 1 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 7 (Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale);

aa) l'art. 30 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro);

bb) il comma 26 dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);

cc) i commi da 47 a 54 dell' art. 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

dd) il comma 18 dell'art. 1 della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);


ee) l' art. 19 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 11/1988, n. 18/2005, n. 7/2008, n. 9/2009, n. 5/2012, n. 26/2014, n. 13/2015, n. 18/2015 e n. 10/2016);

ff) la legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione);

gg) la legge regionale 12 aprile 2017, n. 8 (Istituzione delle Consulte comunali dei Giovani tramite modifica della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità);

hh) la legge regionale 24 maggio 2017, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza);

ii) la legge regionale 24 maggio 2017, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo);



jj) il comma 38 dell'art. 8 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019);

kk) i commi da 90 a 93 dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);

ll) la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 7 (Crescere in Friuli-Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti);

mm) i commi da 15 a 17 dell'art. 7 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);

nn) il comma 11 dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);

oo) il comma 49 dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);

pp) il comma 1 dell'art. 91 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);

qq) il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).

Art. 44.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina dell'intervento di cui all'art. 6, comma 3, della presente legge continua a trovare applicazione l'art. 10 della legge regionale n. 11/2006 e il relativo regolamento attuativo.

2. La Carta Famiglia rilasciata in base al regolamento di cui all'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2006 conserva la sua validità fino alla scadenza originariamente prevista.

3. Il contributo di cui all'art. 8, commi da 34 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) relative alle nascite avvenute fino al 31 dicembre 2021 è riconosciuto anche a favore degli aventi diritto a richiedere la Carta Famiglia di cui all'art. 6 della presente legge.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina degli interventi previsti dall'art. 28-bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'art. 19 della presente legge continuano a trovare applicazione i commi 1, 2 e 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 5/2012 e il relativo regolamento attuativo.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi previsti dall'art. 11-bis della legge regionale n. 13/2004, come inserito dall'art. 23 della presente legge continua a trovare applicazione l'art. 19 della legge regionale n. 5/2012 e i relativi regolamenti attuativi.

6. Le consulte comunali dei giovani istituite ai sensi dell'art. 6-bis della legge regionale n. 5/2012 operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla scadenza originariamente prevista.

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina dell'intervento di cui all'art. 6, comma 3, della presente legge continua a trovare applicazione l'art. 7, commi 8 e 8-bis, della legge regionale n. 12/2006 e la relativa regolamentazione attuativa.

8. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 35, comma 7, della presente legge continua a trovare applicazione l'art. 13 della legge regionale n. 11/2006 e la relativa regolamentazione attuativa.

9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento per la disciplina dell'intervento di cui all'art. 36, comma 4, della presente legge continua a trovare applicazione l'art. 9-bis della legge regionale n. 11/2006 e la relativa regolamentazione attuativa.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 28-bis della legge regionale 16/2014, come inserito dall'art. 19 della presente legge e 11-bis della legge regionale n. 13/2004, come inserito dall'art. 23 della presente legge, i regolamenti attuativi rispettivamente degli articoli 22 e 19 della legge regionale n. 5/2012 continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.

Art. 45.

Disposizioni finanziarie


1. Per la finalità di cui all'art. 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

3. Per la finalità di cui all'art. 6, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 38, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

5. Per la finalità di cui all'art. 7, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 38, è autorizzata la spesa complessiva di 27.140.000 euro, suddivisa in ragione di 13.640.000 euro per l'anno 2022 e di 13.500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali,



politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante:

a) storno di complessivi 1 milione di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

b) storno di complessivi 1 milione di euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

c) storno di complessivi 1.500.000 euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

d) rimodulazione di complessivi 4 milioni di euro, suddivisi in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

e) storno di 640.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

f) storno di complessivi 19 milioni di euro, suddivisi in ragione di 9 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

7. Agli oneri derivanti dall'art. 8, si provvede a valere sullo stanziamento:

a) della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

b) della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;

c) della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

8. Per la finalità di cui all'art. 10 è autorizzata la spesa complessiva di 2.360.000 euro, suddivisa in ragione di 1.360.000 euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro

per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

10. Per la finalità di cui all'art. 13, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 38, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.


12. Per le finalità di cui all'art. 28 bis, comma 2, della legge regionale 16/2014, come introdotto dall'art. 19, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

14. Agli oneri derivanti all'art. 28 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, come introdotto dall'art. 19, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

15. Per la finalità di cui all'art. 20, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

16. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.



17. Agli oneri derivanti dall'art. 20, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

18. Per la finalità di cui all'art. 20, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

19. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

20. Per la finalità di cui all'art. 22 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

21. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

22. Per le finalità di cui all'art. 11-*bis* della legge regionale 13/2004, come introdotto dall'art. 23, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 25 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

26. Per la finalità di cui all'art. 26 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

27. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

28. Per la finalità di cui all'art. 28 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.


30. Per la finalità di cui all'art. 30 è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

31. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

32. Agli oneri derivanti dall'art. 31, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

33. Agli oneri derivanti dall'art. 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

34. Agli oneri derivanti dall'art. 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Program-



mazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

35. Agli oneri derivanti dall'art. 34, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - titolo n. 1 (Spese correnti) e sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

36. Per la finalità di cui all'art. 35 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

37. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 36 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

38. Per la finalità di cui all'art. 36 è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

39. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

40. Agli oneri derivanti dall'art. 37, con riferimento alle assegnazioni statali per l'attuazione del comma 250 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del comma 483 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

41. Per la finalità di cui all'art. 40, comma 1, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 15 e 41, è autorizzata la spesa di 30.000 euro, per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

42. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 41 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

43. Per la finalità di cui all'art. 40, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

44. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 43 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

45. Per le finalità dell'art. 44, comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa sul bilancio regionale per gli anni 2021-2023.

46. Per le finalità previste dall'art. 11 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

47. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 46 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

48. Agli oneri derivanti dall'art. 21, in relazione a quanto disposto dall'art. 63, comma 3 della legge regionale 18/2005, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

49. Qualora successivamente alla rendicontazione da parte dei Comuni e degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni delle risorse assegnate per gli interventi di cui agli articoli 6, 7, 35 e 36, l'importo dei benefici erogati risulti inferiore rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare la compensazione con i fondi assegnati per l'anno successivo.



Art. 46.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 dicembre 2021

FEDRIGA

(*Omissis*).

22R00123

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2021, n. 23.

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024.

(*Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 46 del 31 dicembre 2021*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è inserito il seguente:

«3 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli altri casi in cui il Presidente della Regione può disporre che la seduta della Giunta regionale si svolga in modalità telematica.».

2. Al comma 1 dell'articolo 56 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dopo le parole «non è dovuta quando il versamento venga effettuato», sono inserite le seguenti: «con il sistema pagoPA».

3. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «emittenti televisive e radiofoniche locali.» sono aggiunte le seguenti: «Le emittenti televisive devono altresì essere risultate assegnatarie di capacità trasmissiva per l'area tecnica At06 Friuli Venezia Giulia in esito al bando di gara, pubblicato il 23 luglio 2021, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto la procedura per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA).»;

b) alla lettera *a)* del comma 6 le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

Art. 2.


Attività produttive

1. Con riferimento al bando 2019 di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), sono confermati i contributi concessi dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario S.r.l. per il finanziamento della graduatoria di cui all'articolo 26, comma 2, lettera *b)*, del regolamento adottato con il decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 84 bis, comma 1, lettere *a)* e *c)* e comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, relativi alla concessione degli incentivi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, alla concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo nonché relativi all'attuazione del programma annuale per l'ammodernamento del settore terziario e per la concessione di incentivi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/2021 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali attive, in particolare, nei distretti del commercio), per lo svolgimento nell'anno 2022 delle medesime iniziative.

2. In deroga all'articolo 27, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres., le imprese beneficiarie dei contributi di cui al comma 1 presentano la rendicontazione delle spese entro il 31 ottobre 2022.

3. In deroga all'articolo 27, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2017, n. 035/Pres., i termini di conclusione delle iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 29/2005, prorogati e non scaduti alla data del 28 febbraio 2022, sono ulteriormente prorogati di sei mesi.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo già concesso a PromoTurismoFVG con decreto 15 settembre 2020, n. 2250/PROTUR, ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), finalizzato al cofinanziamento dei servizi di trasporto



rivolti ai turisti che intendono fruire degli impianti di risalita, per le spese da sostenersi nella stagione invernale 2021/2022.

5. Per le finalità di cui al comma 4 PromoTurismoFVG presenta alla Direzione centrale attività produttive e turismo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta di conferma del contributo già concesso per le spese da sostenersi nella stagione invernale 2021/2022.

6. Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

7. Le risorse finanziarie afferenti alla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 9 (Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000), affluiscono al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

8. È autorizzata la cessazione della gestione fuori bilancio relativa alla Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione di cui al comma 7, da disporsi con deliberazione della Giunta regionale con la quale sono stabilite le modalità per la liquidazione di tale Sezione e il trasferimento delle somme residue al Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.

9. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) le parole «non inferiore a 15 metri» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 20 metri»;

b) alla lettera c) le parole «per piste o tratti di piste con pendenze pari o inferiori al 12 per cento,» sono soppresse;

c) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d bis) larghezze non inferiori a 3,5 metri per tratti di piste e per i tracciati di raccordo o trasferimento tra piste appositamente segnalate caratterizzate da una pendenza non superiore al 12 per cento;».

10. Alla fine dei commi 4 e 30 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono aggiunte le seguenti parole: «Le misure di sostegno sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE.».

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo, concesso con decreto 18 novembre 2020, n. 3080/PROTUR del Direttore del Servizio sviluppo economico locale, al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone e riguardante l'intervento denominato "Potenziamento acquedotto z.i. Meduno - lavori urgenti 1° stralcio" per

sostenere l'intervento a oggetto "Manutenzione straordinaria per adeguamento copertura del potabilizzatore FOUS - Z.I. di Maniago".

12. Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 11 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG-riforma delle politiche industriali), e successive modifiche, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.

13. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, in conformità al regolamento di cui al comma 12.

14. I termini per la rendicontazione delle spese per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), a valere sul Bando 2018, già prorogati e non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati al 31 ottobre 2022, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 86/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»).


15. Per le finalità di cui al comma 14 i beneficiari presentano istanza entro i termini di scadenza per la presentazione della rendicontazione, quand'anche già prorogati.

16. Dopo il comma 30 dell'articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), è inserito il seguente:

«30 bis. In sede di prima applicazione, per l'annualità 2021, sono considerate ammissibili le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.».

17. Al comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Sviluppimpresa), dopo le parole «tessuto produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonché la prevenzione dell'abbandono di rifiuti,».

18. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), riferiti all'annualità 2021 che, a causa delle disposizioni emanate



da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione.

19. Nei casi previsti dal comma 18 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 18.

20. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), concessi a decorrere dal 15 giugno 2019 che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione.

21. Nei casi previsti dal comma 20 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 20.

22. Per i grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), sono ammissibili a contributo anche le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere o che sono stati rinviati e si sono svolti entro il 31 dicembre 2022 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

23. L'intervento di ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento del complesso termale di Grado, di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), opera di interesse regionale, non rientra tra le opere di cui all'articolo 10, comma a, lettera b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).

24. Sono fatti salvi i lavori già realizzati e autorizzati con procedura di accertamento di conformità urbanistica.

Art. 3.

Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna

1. Ovunque ricorrano nella legge regionale 10 agosto 2006, n.16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), le parole «Comunità montane» ovvero «Comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «Comunità di montagna».

2. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e di sicurezza».

3. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in scadenza al 31 marzo 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alta manovra di bilancio 2021-2023), sono prorogati di un anno. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge regionale 25/2020, per la concessione del prelievo di fauna per l'annata venatoria 2022-2023, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.

4. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6/2008 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Amministrazione regionale dall'1° marzo al 30 giugno di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro 31 gennaio di ogni anno e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può essere individuato un diverso intervallo di tempo.»

5. Il termine per la conclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 38 della legge regionale 6/2008, pendenti a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020, è sospeso dalla data del ricevimento, da parte dell'ufficio competente a irrogare la sanzione, della richiesta di audizione personale dell'interessato fino al giorno della sua audizione.


Art. 4.

Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole «comma 3,» sono inserite le seguenti: «lettere b) ed e),».

2. L'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002, come modificato dal comma 1, si applica anche alle delegazioni amministrative intersoggettive affidate ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettere b) e g), e comma 3, lettere b) ed e), della legge regionale 14/2002, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).

3. Gli importi corrisposti a titolo di deposito cauzionale o di garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), in relazione ai riconoscimenti dell'uso dell'acqua e alle concessioni preferenziali per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), sia già stata effettuata la ricognizione degli utenti ai sensi dell'articolo 49, com-



ma 1 della legge regionale 11/2015, non sono soggetti all'adeguamento agli importi previsti dall'articolo 46, comma 5 bis, della medesima legge regionale 11/2015.

4. Alla legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 43 è inserito il seguente:

«2 bis. Il progetto di cui al comma 1, qualora ve ne sia la necessità, prevede la realizzazione dei passaggi di risalita dei pesci presso le traverse di derivazione idrica che interrompono la continuità del corso d'acqua.»;

b) al comma 3 bis dell'articolo 49 le parole «le concessioni di derivazione» sono sostituite dalle seguenti: «i riconoscimenti dell'uso dell'acqua e le concessioni preferenziali»;

c) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21 bis. La mancata o insufficiente funzionalità del passaggio per i pesci di cui all'articolo 43, comma 2 bis, dovuta a carenza di manutenzione o al mancato adeguamento ai mutamenti dell'alveo del corso d'acqua, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 21.»;

2) al comma 22 dopo le parole «comma 21» sono inserite le seguenti: «e al comma 21 bis»;

d) dopo il comma 5 dell'articolo 57 è inserito il seguente:

«5 bis. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 21 bis, provvede l'Ente tutela patrimonio ittico che introita a valere sul proprio bilancio i relativi importi.».

5. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei».

6. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è sostituito dal seguente:

«1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale o laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento;

b) comprovata esperienza dirigenziale almeno quinquennale;

c) elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale;

d) assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).».

7. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 dell'articolo 42 le parole «fino al rilascio del provvedimento di esercizio provvisorio o degli atti in esito ai procedimenti di collaudo» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla trasmissione al Comune stesso del certificato di collaudo»;

b) all'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Collaudo degli impianti)»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti di distribuzione dei carburanti autorizzati ai sensi dell'articolo 35, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio degli impianti, il titolare dell'impianto trasmette al Comune il certificato di collaudo redatto da un professionista abilitato, sulla base degli atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali, nonché della certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto autorizzato.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il certificato di collaudo di cui al comma 1 ha validità di quindici anni. Alla scadenza di tale termine il titolare dell'impianto trasmette al Comune una perizia giurata redatta da un professionista abilitato, attestante la permanenza dei requisiti di idoneità tecnica dell'impianto in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali.»;

4) al comma 17 le parole «a provvedimento dichiarativo di collaudo, né» sono soppresse;

5) al comma 18 le parole «del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio» sono sostituite dalle seguenti: «del collaudo»;

6) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono abrogati;

c) al comma 3 dell'articolo 52 le parole «del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio» sono sostituite dalle seguenti: «del collaudo».


8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono definite le linee guida relative alla procedura competitiva per il rilascio o il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1433 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno).

9. Alla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma i dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da ventisei componenti di cui:

a) venti Sindaci eletti, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 bis, dalle quattro Assemblee locali per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le seguenti modalità: dodici Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Centrale", di cui due riservati alle Comunità di Montagna; cinque Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Occidentale" di



cui uno riservato alle Comunità di Montagna; due Sindaci sono eletti dall'Assemblea locale "Orientale goriziana"; un Sindaco è eletto dall'Assemblea locale "Orientale triestina";

b) sei Sindaci dei Comuni della Regione con il maggior numero di abitanti secondo l'ultimo censimento dell'ISTAT sono membri di diritto.»;

b) dopo il comma 6 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«6 bis. L'Assemblea regionale d'ambito, nell'esercizio delle sue funzioni, può destinare parte delle proprie risorse a favore dei gestori d'ambito, per la realizzazione di impianti e di infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.»;

c) il comma 1 dell'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente l'AUSIR ed è composto da sette membri eletti dall'Assemblea regionale d'ambito fra i suoi componenti, compreso il Presidente; due dei membri del Consiglio di amministrazione devono essere eletti tra i rappresentanti dei membri di diritto dell'Assemblea regionale d'ambito, uno eletto tra i rappresentanti delle Comunità di Montagna. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della Regione Veneto, già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR.»;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

«4 bis. Le Assemblee locali provvedono all'elezione dei venti membri elettivi dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 6. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il numero maggiore di voti validi tra i presenti. In ogni caso le votazioni sono espresse ai sensi del comma 5. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione dei Sindaci più giovani di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Presidente o dal Sindaco che ha effettuato la convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. I verbali delle Assemblee locali relativi alla votazione dei membri dell'Assemblea regionale vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea regionale d'ambito ha una durata corrispondente a quella residua della carica di Sindaco ricoperta dal componente eletto.»;

e) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Compensi*)

1. Al Presidente di cui all'articolo 7 spetta una indennità di funzione mensile stabilita dallo Statuto, nella misura non superiore a quella spettante al Sindaco del Comune

capoluogo di Regione, nonché il rimborso delle spese di trasferta. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella di Sindaco.

2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 6 bis, spetta un gettone di presenza fissato dallo Statuto, nonché il rimborso delle spese di trasferta.».

10. Al comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale luglio 2015, n. 18 (Disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dopo le parole «Agli amministratori di forme associative di enti locali, con esclusione dei consorzi» sono aggiunte le seguenti: «, degli enti pubblici economici».

11. Con riferimento alle modifiche introdotte dai commi 9 e 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AUSIR provvede ad adeguare il proprio Statuto alle nuove disposizioni normative.

12. Alla data di entrata in vigore della presente legge l'Assemblea regionale d'ambito è integrata dai Sindaci membri di diritto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 5/2016, come modificato dal comma 9, lettera a), che non siano già componenti della stessa alla data medesima.

13. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'AUSIR e in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni normative, il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti dell'Assemblea regionale d'ambito, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono alla data di insediamento dei nuovi organi.

Art. 5.

Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2022».


2. Il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è sostituito dal seguente:

«10. La domanda di contributo è corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).».

3. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25 (Interventi regionali per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell'intermodalità), è inserito il seguente:

«Art. 3 bis (*Pianificazione dell'interporto di Cervignano*)

1. Alla scadenza del periodo decennale di efficacia del piano particolareggiato di cui all'articolo 3, la pianificazione dell'interporto viene attuata mediante l'approvazione di un Piano attuativo comunale di iniziativa pubblica, di seguito PAC, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e discipli-



na dell'attività edilizia e del paesaggio), fatto salvo quanto disposto dal comma 2, su proposta della società per azioni prevista dall'articolo 31, commi 3 e 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli-Venezia Giulia), la quale vi provvede conformemente agli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione regionale in qualità di concedente.

2. L'accertamento della compatibilità del PAC adottato con il Piano territoriale regionale, con il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, nonché con il Piano regolatore generale comunale, vigenti e adottati, è effettuato di concerto dal Comune e dalla Regione entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 1 ed è oggetto di atto d'intesa ovvero di accordo di programma ai sensi della disciplina regionale vigente. Qualora, in sede di accertamento, si rilevi contrasto con i suddetti piani e strumenti di pianificazione, la Regione promuove il superamento di tale contrasto indicando le opportune modifiche del PAC o del piano regolatore generale comunale, nell'ambito dell'intesa o dell'accordo di programma.

3. Fino all'approvazione del PAC di cui al comma 1 conservano efficacia le previsioni del vigente Piano particolareggiato di cui all'articolo 3 o sua variante.».

4. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25/1990 dopo le parole «In attuazione del Piano particolareggiato di cui al precedente articolo 3» sono inserite le seguenti: «o del PAC di cui all'articolo 3 bis».

5. In considerazione della situazione di commissariamento che ha coinvolto il Comune di Andreis negli anni 2019 e 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 200.000 euro, concesso con il decreto n. 4270/TERINF del 17 novembre 2020, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per l'intervento di riqualificazione urbana individuato con il provvedimento di concessione, nonostante il mancato rispetto del termine perentorio di aggiudicazione dei lavori, scaduto il 17 novembre 2021.

6. Per le finalità di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Andreis presenta al Servizio competente istanza motivata volta alla conferma del finanziamento, corredata di un cronoprogramma finanziario e dei lavori aggiornato. Con il decreto di conferma sono stabiliti i termini di aggiudicazione dei lavori, di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.

7. In attuazione delle disposizioni previste dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare dall'articolo 9, comma 1, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, il quale prevede, tra le riforme abilitanti, l'istituzione di uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, Regioni e Città metropolitane, è istituito presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, in deroga alle disposizioni della leg-

ge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), una struttura di missione dedicata alle procedure d'appalto denominata «Ufficio per le procedure d'appalto» alle dirette dipendenze del Direttore centrale che ne assume la Direzione.

8. L'Ufficio per le procedure d'appalto esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) coordina e supporta, in attuazione delle disposizioni statali e regionali riguardanti il PNRR, le procedure di appalto e i conseguenti adempimenti per l'attuazione dei progetti del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) spettanti alla Regione, indipendentemente dall'articolazione in uno o più centri di costo;

b) fornisce il necessario supporto nelle procedure d'appalto a favore degli enti locali interessati e di tutti i soggetti attuatori di cui alla parte III della nota di aggiornamento al DEFR, anche attraverso l'applicazione degli istituti previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ovvero attraverso la stipulazione di specifiche convenzioni;

c) promuove e coordina, anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari, le attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR, anche mediante la reingegnerizzazione delle procedure e gli interventi di semplificazione;

d) svolge attività di monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti al fine di verificare il rispetto dei relativi cronoprogrammi;

e) in ambito regionale agisce come interlocutore unico in materia di appalti nei rapporti con le istituzioni centrali e rappresenta il punto di contatto con la cabina di regia regionale.

9. Al comma 4 dell'articolo 39 ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), le parole «del volume utile o della superficie utile degli edifici esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei volumi o delle superfici utili e accessorie degli edifici esistenti o già autorizzati mediante rilascio del titolo abilitativo edilizio al 31 dicembre 2018».


10. All'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. Prima dell'adozione della variante il Comune:

a) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte II del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del Ministero della cultura al fine di acquisire le eventuali valutazioni e determinazioni; nella comunicazione il Comune precisa se il progetto di variante interessi beni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 42/2004;

b) qualora il progetto di variante interessi beni tutelati ai sensi della parte III del decreto legislativo 42/2004, ne dà comunicazione al competente organo periferico del



Ministero della cultura al fine di acquisire il parere di cui all'articolo 14, comma 8, delle norme tecniche di attuazione del PPR; a questo fine il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici della variante ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3;

c) provvede all'asseverazione della non necessità del parere geologico qualora la variante non rientri nella fattispecie di cui all'articolo 9 bis, comma 4, lettera c), della legge regionale 27/1988, e di cui alla legge regionale 16/2009, o a ottenere il parere geologico secondo la disciplina di settore.»;

b) al comma 2 dopo le parole: «delle fattispecie di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio Comunale» sono inserite le seguenti: «previo adeguamento alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 1 bis»;

c) al comma 5 le parole «alle prescrizioni ministeriali e» sono soppresse; c/) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9 bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera f), qualora le opere da realizzare non risultino conformi agli obiettivi e strategie del piano struttura, le varianti di cui al presente articolo possono comportare le necessarie e connesse modifiche alla parte strutturale.»;

11. La lettera a) del comma i dell'articolo 105 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), è abrogata.

12. Al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole «con un tetto massimo di spesa per ciascuna corsa pari a 10 euro,» sono soppresse.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le assegnazioni statali finalizzate al rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale ai gestori del relativo servizio.

14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate alla copertura delle spese per l'acquisto di materiale rotabile da parte dei gestori del servizio sostenute o da sostenersi nel rispetto dei provvedimenti statali di assegnazione e delle norme comunitarie di settore.

15. In relazione alle annualità precedenti al 2022, contestualmente al trasferimento delle risorse di cui al comma 13, è disposto il recupero, mediante compensazione, del corrispettivo del servizio già pagato dalla Regione a sostegno delle spese per il rinnovo degli autobus derivanti dagli obblighi contrattuali.

16. All'attuazione del disposto di cui ai commi da 13 a 15 si provvede sulla base di convenzioni da stipularsi tra la Regione e i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, che disciplinano, in particolare, le modalità di trasferimento delle assegnazioni, di recupero dei corrispettivi e di rendicontazione.

17. All'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione.».

Art. 6.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. All'articolo 22 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 3 le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022» e le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2022»;

b) al comma 4 le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2022» e le parole «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2022».

2. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 che ha comportato una significativa riduzione, tra l'altro, delle attività culturali e al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e dal relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), le biblioteche già riconosciute di interesse regionale ai sensi della predetta legge mantengono tale qualifica anche per l'anno 2022.

3. La conferma ovvero la revoca dei provvedimenti di riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale sottoposte a revisione periodica negli anni 2020, 2021 e 2022 viene disposta con deliberazione della Giunta regionale la cui efficacia decorre dall'1 gennaio 2023.

4. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10/2020 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, in deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime leggi regionali e dai relativi avvisi pub-



blici, non si procede alla verifica del rispetto degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa riferiti alle iniziative e attività svolte nelle annualità 2019 e 2020.».

5. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), le parole «fino al 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine previsto dall'articolo 10 ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-18, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

6. Al fine di promuovere l'immagine del Friuli Venezia Giulia e al fine di valorizzare e rendere riconoscibili le realtà culturali e sportive del territorio regionale i beneficiari dei contributi concessi in materia di cultura e sport ai sensi, in particolare, delle leggi regionali 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e 23/2015, utilizzano il lettering «#IoSonoFVG» per la realizzazione delle attività e dei progetti finanziati.

7. Al comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), dopo le parole «del fondo archivistico e documentale del Centro medesimo», sono aggiunte le seguenti: «, per opere di restauro, manutenzione, miglioramento funzionale e messa in sicurezza degli immobili gestiti dal Centro, nonché per interventi di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche».

8. Il comma 31 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 7, si applica ai contributi già concessi, anche con riferimento alle risorse già erogate e non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Al comma 45 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021, dopo le parole «a concedere», sono inserite le seguenti: «, nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

10. Le misure di sostegno previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le risorse già concesse nel 2021 a favore del Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T.) possono essere utilizzate anche nel corso del 2022.

12. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 22 a 26, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le risorse già concesse nel 2021 al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, possono essere utilizzate dalle Federazioni sportive operanti sul territorio regionale anche nel corso del 2022.

Art. 7.

Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. Per l'anno accademico 2022-2023 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente, commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE),

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

2. Al comma 2 quinquies dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilanciampresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole «Distretto tecnologico della Biomedicina Molecolare» sono sostituite dalle seguenti: «Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A.».

3. Al comma 43 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole «il Distretto tecnologico regionale di biomedicina molecolare» sono sostituite dalle seguenti: «il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A.».

4. All'articolo 22 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. L'accreditamento è concesso per scaglioni crescenti di volume di attività formativa annua che il soggetto formatore intende realizzare con l'utilizzo di fondi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale.»;

b) al comma 3 la parola «soggette» è sostituita dalla seguente: «soggetti»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Possono ottenere e mantenere l'accreditamento regionale anche enti privi del requisito di cui al comma 1 lettera l), per un numero di ore massimo pari a non più del 25 per cento del primo scaglione di cui al comma 1 bis, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti prescritti per il primo scaglione di accreditamento individuato dal regolamento di cui all'articolo 23.».



Art. 8.

Salute e politiche sociali

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche;

a) al comma 2 bis le parole «ulteriore termine di venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriore termine non superiore a venti giorni»;

b) dopo il comma 2 bis sono inseriti i seguenti:

«2 ter. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 6 sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo statuto, entro la quale deve essere nominato il nuovo organo amministrativo.

2 quater. Qualora non sia nominato il nuovo consiglio di amministrazione entro il termine di cui al comma 2 ter, il consiglio di amministrazione venuto a scadenza è prorogato, per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza di cui al comma 2 ter.

2 quinquies. Nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, il consiglio di amministrazione può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

2 sexies. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2 quinquies, adottati nel periodo di proroga di cui al comma 2 quater, sono nulli.

2 septies. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nel decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.».

2. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 5 è abrogato;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Cancellazione dall'Albo regionale*)

Con decreto del direttore del Servizio è disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi qualora, anche a seguito di attività di revisione ordinaria o straordinaria prevista dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), risulti accertato il verificarsi di una delle seguenti ipotesi, per un periodo di tempo continuativo non inferiore a un anno solare:

a) la percentuale dei lavoratori svantaggiati sia inferiore a quella prevista dall'articolo 4 della legge 381/1991, per le cooperative iscritte all'Albo nella sezione b);

b) il numero dei soci volontari superi la misura prevista dall'articolo 2 della legge 381/1991;

c) la percentuale delle cooperative sociali nel consorzio scenda al di sotto di quella prevista dall'articolo 8 della legge 381/1991.

2. Con decreto del direttore del Servizio è, altresì, disposta la cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi nei seguenti casi:

a) qualora sia stata disposta la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative istituito con la legge regionale 27/2007;

b) qualora sia stato disposto lo scioglimento della cooperativa sociale o del consorzio per atto volontario, ovvero, per provvedimento della Giunta regionale;

c) qualora sia intervenuta una modifica dello statuto che determini un mutamento dello scopo previsto dall'articolo 1 della legge 381/1991;

d) qualora la sede legale sia stata trasferita al di fuori del territorio regionale.».

3. Al comma 67 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

4. I commi 6 e 7 dell'articolo 65 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono sostituiti dai seguenti:

«6. Le modalità di remunerazione delle prestazioni erogate dai servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti sono definite con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, tenendo anche conto del principio di libera scelta delle persone, di cui all'articolo 2.

7. Gli enti del Servizio sanitario regionale territorialmente competenti stipulano gli accordi contrattuali con gli enti gestori pubblici e privati di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti accreditati, sulla base del regolamento di cui al comma 6.».

5. Al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «rinnovano» sono inserite le seguenti: «o prorogano»;


b) le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalla seguente: «2022»;

c) le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalla seguente: «2021».

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale), sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il territorio delle Comunità dell'economia solidale coincide con quello degli Ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni (SSC) definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

3. Le assemblee sono convocate ogni anno, entro il mese di febbraio, dal Sindaco del Comune più popoloso dell'Ambito territoriale. Nell'ipotesi di inerzia di



quest'ultimo, che si protragga oltre due mesi, l'iniziativa può essere assunta da un diverso Sindaco dell'ambito territoriale, dopo aver informato gli altri Sindaci. L'assemblea può essere convocata su richiesta della Comunità.».

7. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)), è sostituito dal seguente:

«1. Le attività in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano al divieto di cui all'articolo 6, comma i, della legge regionale 1/2014, come sostituito dall'articolo 3, entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe.».

Art. 9.

Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

1. L'articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è sostituito dal seguente:

«Art. 64 (Popolazione residente)

1. Le disposizioni della presente legge che prendono a riferimento la popolazione sono applicate, se non diversamente disposto, basandosi sul dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente a quello di applicazione, fornito dalla struttura regionale deputata alla gestione dei dati statistici.

2. Per gli enti locali di nuova istituzione si prende a riferimento:

a) per il Comune risultante da fusione, la popolazione complessiva determinata ai sensi del comma con riferimento ai Comuni fusionisti;

b) per le Comunità, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la popolazione complessiva determinata ai sensi del comma 1, con riferimento ai Comuni appartenenti alle rispettive Comunità.

3. Laddove espressamente previsto, il dato inerente la popolazione è incrementato dal numero dei cittadini stranieri, domiciliati nel territorio comunale, che siano dipendenti o familiari di dipendenti di basi militari di forze armate di Stati alleati. I relativi dati sono comunicati alla Regione dai Comuni interessati, su conforme certificazione delle competenti autorità militari.».

2. Il comma 1 bis dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015 è abrogato.

3. Al comma 39 bis dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo la parola «previsto» sono aggiunte le seguenti: «, compatibilmente con le disponibilità di bilancio»;

b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

4. Le lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono abrogate.

5. L'articolo 20 della legge regionale 18/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Assunzione del personale non dirigente)

1. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e la disciplina vigente in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene mediante le seguenti modalità:


a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;

b) mobilità di Comparto;

c) mobilità intercompartimentale;

d) procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano l'accesso dall'esterno in misura adeguata e comunque non inferiore al 50 per cento dei posti disponibili, o avviamento dalle liste di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), o presso altre pubbliche amministrazioni, o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

2. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico può, altresì, avvenire, in alternativa alla previsione di cui all'articolo 26, comma 4, lettera *a)*, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, mediante le progressioni fra le categorie, da realizzarsi tramite procedura comparativa secondo la disciplina definita dalle singole amministrazioni.».



6. Al comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 18/2016 le parole «entro il 31 dicembre 2021 dalla rideeterminazione della dotazione organica» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022».

7. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), le parole «Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma la Regione è autorizzata a rimborsare in misura pari al 100 per cento le spese che restano a carico dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma, in deroga all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione, sono stabiliti, anche sulla base di fasce di valore economico derivanti da indagini di mercato effettuate dalla Struttura regionale competente in materia di aggregazione degli acquisti, i criteri, le percentuali e limiti di finanziamento ai Comuni per il rimborso delle spese sostenute».

8. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, trova applicazione l'articolo 14, comma 1, della legge regionale 31/2015 vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), è sostituito dal seguente:

«5. Le risorse della concertazione possono essere utilizzate per integrare la realizzazione di interventi già parzialmente finanziati da altre assegnazioni regionali purché non vadano a coprire l'eventuale quota di cofinanziamento obbligatoria dell'ente locale prevista dalla disciplina di settore».

10. Gli Enti di decentramento regionale, di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), a cui è attribuita la competenza esclusiva in materia di edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, nonché la gestione dei relativi immobili adibiti a edifici scolastici, possono concedere in uso gli impianti sportivi di pertinenza, tenuto conto delle prioritarie esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive degli istituti scolastici, nonché delle modalità attuative previste per gli istituti stessi dalla normativa nazionale, a società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti, anche mediante accordi con i Comuni proprietari.

11. Gli Enti di decentramento regionale possono altresì concedere in uso le pertinenze destinate a uso diverso da quello sportivo, tenuto conto delle prioritarie esigenze dell'attività didattica degli istituti scolastici, nonché del-

le modalità attuative previste per gli istituti stessi dalla normativa nazionale, a soggetti terzi per attività compatibili con le caratteristiche strutturali e in conformità alle autorizzazioni di agibilità concesse dagli organismi competenti.

12. L'Ente di decentramento regionale competente per territorio disciplina con regolamento l'uso degli immobili di cui ai commi 10 e 11. Nel regolamento sono stabilite, in particolare, le tipologie di tariffa, le agevolazioni e le eventuali esenzioni.

13. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 12, gli Enti di decentramento regionale sono autorizzati ad applicare le tariffe adottate dall'Unione territoriale intercomunale a cui sono subentrati.

14. termine di rendicontazione delle risorse concesse al Comune di Azzano Decimo ai sensi dell'articolo 11, commi da 35 a 40, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), del cofinanziamento a carico dell'ente, nonché di trasmissione della dichiarazione attestante gli oneri complessivamente sostenuti per l'intervento denominato «ampliamento, ristrutturazione, adeguamento sismico ed energetico della scuola primaria Cesare Battisti» è fissato al 31 dicembre 2024.

15. L'intervento individuato al n. 68 nella tabella O «Concertazione degli investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2021-2023», allegata alla legge regionale 6 agosto 2021 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), articolo 9, commi 54, 55 e 56, denominato «Miglioramento antisismico di edifici scolastici (scuola secondaria Bertoli)» assegnato al Comune di Pesian di Prato è modificato in «Miglioramento antisismico di edifici scolastici (scuola primaria di Colloredo)».

Art. 10.

Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione

1. Al comma dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), sono apportate le seguenti modifiche:


a) al primo periodo dopo le parole «è collocato in aspettativa senza assegni» sono aggiunte le seguenti: «salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative»;

b) secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.».

2. Al comma 67 bis dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), dopo le parole «aventi a oggetto l'adozione» sono inserite le seguenti: «del piano dei fabbisogni di personale.».

3. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole «degli enti locali del Comparto unico» sono sostituite dalla seguente: «regionale».

4. Al fine di promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche del Friuli Venezia Giulia, in seguito alle Conferenze regionali sulla tutela delle minoranze linguistiche



tenutesi nel 2021 e alla pubblicazione dei relativi atti, il Presidente del Consiglio regionale convoca nel 2022 una tavola rotonda di incontro e confronto sulle conclusioni delle tre Conferenze regionali, finalizzata alla condivisione delle buone pratiche emerse e alla ricerca dei punti di interesse comune.

5. Le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno della tavola rotonda di cui al comma 4 sono determinati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allargato ai Capigruppo, in collaborazione con la struttura competente in materia di lingue minoritarie.

Art. 11.

Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

1. Al comma 1-ter dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole «, a condizione che abbiano manifestato la volontà di non aderire ai contratti quadro entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano stesso» sono soppresse.

2. All'articolo 57 ter della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo le parole «demanio marittimo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio»;

b) al comma 1 dopo le parole «pregresso utilizzo» sono inserite le seguenti: «senza titolo» e dopo le parole «alla legge regionale 10/2017» sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso di utilizzazioni difformi dal titolo concessorio».

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è sostituita dalla seguente:

«a) rilascio di concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati dopo l'1 gennaio 2022 per la realizzazione di opere sui beni del demanio idrico regionale ricadenti nell'ambito territoriale di competenza».

4. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole «per l'annualità 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per l'annualità 2022».

5. I terreni acquisiti dai Comuni con le modalità di cui all'articolo 5, comma i, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), con destinazione a verde pubblico, possono essere destinati alle finalità di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani).

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 dicembre 2021

FEDRIGA

22R00124

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2021, n. 10.

Disposizioni per la realizzazione di *open innovation center*.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 68 dell'8 luglio 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione, con la presente legge, intende sostenere, anche attraverso la domanda pubblica di innovazione, la crescita del potenziale competitivo del sistema economico-produttivo regionale, lo sviluppo sostenibile e la creazione di nuova occupazione tramite la realizzazione di *open innovation center*, che, in sinergia e in coerenza con le attività degli spazi attivi regionali, agevolino il passaggio dalla *closed innovation* alla *open innovation*, nonché massimizzino le potenzialità di innovazione del territorio per accrescere la quantità e migliorare la qualità delle informazioni e dei servizi per i cittadini e per le imprese, in linea con gli orientamenti strategici europei e statali nonché nel rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) «*Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*».



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) *open innovation*, un approccio strategico culturale all'innovazione finalizzato ad aumentare il valore e la competitività delle imprese, che scelgono di progredire nelle loro competenze tecnologiche ricorrendo non solo a idee e risorse interne al processo produttivo, ma anche a soluzioni, strumenti, idee e competenze tecnologiche esterne al processo produttivo, in particolare provenienti da università, organismi di ricerca, *start up*, enti pubblici e privati, liberi professionisti e altri titolari di partita IVA;

b) *open innovation center*, un centro per l'innovazione aperta, che opera come incubatore dell'innovazione per favorire l'interazione tra mondo della ricerca, sistema delle imprese e pubblica amministrazione nonché l'incontro tra domanda e offerta di innovazione;

c) *closed innovation*, un modello di innovazione tradizionale secondo cui le attività di ricerca e sviluppo per arrivare a nuovi prodotti o servizi sono confinate all'interno dell'impresa;

d) *impresa 4.0*, l'impresa che coglie le opportunità dell'innovazione e del digitale legate alla quarta rivoluzione industriale;

e) spazi attivi regionali, rete regionale di *hub* della *open* e *social innovation* costituita da grandi spazi di incontro, aperti alle persone e ai territori, alla collaborazione con enti locali, imprese, consorzi industriali, scuole, università, organismi di ricerca, parchi tecnologici, *cluster*, distretti e associazioni di rappresentanza, in cui è possibile accedere a tutti i servizi per le imprese, le *start up*, la formazione, l'orientamento, l'*empowerment* personale e il lavoro.

Art. 3.

Ruolo della Regione

1. La Regione al fine di promuovere l'*open innovation* come strumento a supporto della crescita economica regionale nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente:

a) sostiene, in sinergia con soggetti pubblici e privati, quali enti locali, istituzioni scolastiche, universitarie o culturali, organismi di ricerca, associazioni di categoria o ordini professionali, la realizzazione di *open innovation center*, dettando criteri e norme di indirizzo specifiche;

b) favorisce la creazione sul territorio di *open innovation center*, promuovendo la conclusione di specifici accordi con i comuni, le università, le associazioni di categoria e di impresa, comprese le organizzazioni sindacali, per la concessione in comodato d'uso o comunque a titolo agevolato di immobili disponibili, inutilizzati o dismessi, da destinare a sede per la realizzazione di *open innovation center*, anche ai fini dello sviluppo e della rivitalizzazione economica e sociale dei territori e dei centri urbani, con particolare riferimento alla riqualificazione delle aree industriali dismesse o inutilizzate;

c) incentiva il processo di innovazione tecnologica e nuove forme di collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca e istituzioni, favorendo il trasferimento tecnologico e di competenze dal mondo della ricerca al sistema delle imprese, con particolare riferimento alle tecnologie finalizzate all'offerta di soluzioni a migliore impronta ambientale e allo sviluppo di nuovi servizi digitali;

d) favorisce la sperimentazione, diffusione e divulgazione di metodi e processi innovativi finalizzati a ottimizzare la capacità produttiva delle imprese, anche ai fini di una riduzione dei tempi per il passaggio dalla fase di ideazione del prodotto o servizio alla sua immissione sul mercato;

e) favorisce la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione supportandole nel processo di adeguamento verso il modello di impresa 4.0;

f) sostiene specifici percorsi formativi finalizzati all'innovazione, sia con riguardo all'utilizzo di nuove tecnologie che alle opportunità e ai vantaggi derivanti dall'impiego di soluzioni che applichino i principi dell'economia circolare, per favorire l'aggiornamento, la riqualificazione culturale, professionale e tecnica dei lavoratori coinvolti affinché non restino esclusi dal ciclo produttivo;

g) favorisce l'interazione tra i soggetti operanti nella ricerca e innovazione nella Regione e il collegamento con le iniziative in ambito statale, europeo e internazionale;

h) sostiene la creazione e la sperimentazione di filiere di prossimità, che permettono la riduzione dell'uso delle risorse non rinnovabili;

i) favorisce l'adozione di strumenti partecipativi creativi come le *call for ideas* ovvero i concorsi di idee indirizzati a *start up*, piccole e medie imprese (PMI), associazioni, professionisti o anche singoli individui al fine di promuovere idee e soluzioni innovative in specifici settori di mercato;

l) sostiene, anche nella forma di agevolazioni fiscali, le imprese che sviluppano progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e si insediano nella Regione Lazio.


Art. 4.

Piano triennale di indirizzo in materia di open innovation

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano triennale di indirizzo in materia di *open innovation*, di seguito denominato piano triennale, che, per l'arco temporale di riferimento, fissa un quadro previsionale degli interventi da realizzare, delle risorse necessarie e dei risultati attesi con particolare riguardo a:

a) gli ambiti e le priorità dell'intervento regionale per favorire la diffusione dell'*open innovation* quale fattore di crescita del sistema economico produttivo regionale;

b) le linee programmatiche per la realizzazione delle iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione a sostegno della costituzione degli *open innovation center*;



c) i criteri per la costituzione degli *open innovation center*, con particolare attenzione alle seguenti tecnologie abilitanti:

- 1) intelligenza artificiale per la modellazione aziendale;
 - 2) *blockchain* per i settori emergenti della logistica;
 - 3) algoritmi predittivi tarati per le PMI;
 - 4) ambienti a simulazione digitale, quali i *digital twin*, per la valutazione del rischio;
 - 5) tecnologia digitale nell'ambito sanitario dalla telemedicina alla robotica *open source*;
 - 6) *big data* per *cloud computing* e analisi dei *cloud*;
- d) gli indirizzi in merito ai criteri e alle modalità di concessione ed erogazione dei contributi o delle altre misure di sostegno.

2. Il piano triennale, che ha efficacia fino all'approvazione del successivo, può essere aggiornato, in tutto o in parte, anche prima della scadenza, con la medesima procedura di cui al comma 1, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze del settore.

3. Entro il 30 giugno antecedente la scadenza del triennio di riferimento, il Consiglio regionale approva, secondo la procedura di cui al comma 1, il nuovo piano triennale.

4. Il piano triennale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito *internet* istituzionale.

Art. 5.

Piano operativo annuale degli interventi per gli open innovation center

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva, sulla base del contenuto del piano triennale, il piano operativo annuale degli interventi per gli *open innovation center*, di seguito denominato piano operativo.

2. Il piano operativo individua:

- a) le iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione per la costituzione degli *open innovation center*;
- b) i contributi per la promozione di azioni a favore della ricerca, per servizi di accelerazione e incubazione, per la realizzazione di spazi di *coworking* e concorsi di idee, che possano favorire l'innovazione continua all'interno degli *open innovation center* e lo sviluppo di imprese in settori caratterizzati da elevata innovazione;
- c) i contributi per l'acquisizione di beni e attrezzature finalizzati a incrementare il potenziale degli *open innovation center*, anche mediante l'utilizzazione delle moderne tecnologie dirette a favorire l'innovazione di prodotto e di processo, il superamento dei limiti derivanti da disabilità motorie o sensoriali e, più in generale, la riduzione delle disuguaglianze attraverso la possibilità di accesso alle tecnologie dell'informazione e comunicazione;
- d) i contributi per la creazione di piattaforme *on line* per l'incontro di domanda e offerta di sottoprodotti derivanti dal recupero di scarti di cicli di produzione;
- e) i contributi per agevolare l'ottenimento, per i nuovi prodotti o i nuovi servizi realizzati all'interno degli *open innovation center*, di brevetti o altre forme di proprietà intellettuale nonché della certificazione di qualità e sicurezza ai sensi della normativa vigente in materia;

f) le iniziative concrete per agevolare l'adesione di università, organismi di ricerca, scuole di alta formazione, istituti tecnici e professionali agli *open innovation center*;

g) le misure per favorire la connessione tra gli *open innovation center* e i servizi regionali di orientamento e formazione professionale nonché le società in house della Regione che si occupano di sviluppo economico;

h) le misure per favorire la presenza degli *open innovation center* agli appuntamenti fieristici ed espositivi, anche di livello internazionale;

i) i contributi per agevolare la progettazione specifica necessaria a consentire l'accesso dei progetti di ricerca e sviluppo degli *open innovation center* agli strumenti di finanziamento europei;

l) i contributi per favorire la presenza all'interno degli *open innovation center* di *management* qualificato, che possa coordinare al meglio le attività tra soggetti diversi e gli organismi di ricerca coinvolti;

m) le misure per valorizzare, tra le PMI della Regione, i risultati positivi dell'attività di ricerca e innovazione realizzata all'interno degli *open innovation center*, per diffondere il più possibile tra esse il modello di *open innovation*;

n) gli specifici vincoli di inalienabilità e di destinazione d'uso dei beni oggetto del contributo, non inferiori a venti anni per i beni immobili e a cinque anni per le attrezzature e gli altri beni mobili, nonché le conseguenze di revoca totale o parziale del contributo concesso, in caso di violazione dei medesimi vincoli;

o) le modalità e i criteri di concessione e riparto, erogazione e rendicontazione delle misure di sostegno, concesse in forma automatica o selettiva.

3. Il piano operativo viene aggiornato, ove necessario, sulla base degli stanziamenti annuali effettivamente resi disponibili dopo l'approvazione della legge di bilancio.

Art. 6.

Elenco regionale degli open innovation center

1. Presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico è istituito l'elenco regionale degli *open innovation center*, di seguito denominato elenco, al quale si iscrivono gli *open innovation center* per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge.

2. L'elenco è costituito con atto del Direttore regionale competente. Con regolamento regionale, adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, sono stabiliti i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco e di aggiornamento del medesimo nonché i requisiti ulteriori rispetto ai seguenti:

- a) possesso della personalità giuridica, pubblica o privata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- b) presenza nell'*open innovation center* di almeno un soggetto che sia dotato di un piano di ricerca e sviluppo, che sia costituito da più di un anno e abbia prodotto il riconoscimento a bilancio di esercizio di un credito di imposta superiore ai minimi previsti dalla normativa vigente e sia stato certificato da un revisore contabile regolarmente iscritto all'albo dei revisori contabili;
- c) disponibilità di una sede nell'ambito del territorio regionale;



d) svolgimento di attività qualificata e continuativa nel campo dell'innovazione, come previsto dalla normativa vigente in materia di impresa 4.0 e secondo i principi del Manuale di Frascati dell'OCSE «*Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development*»;

e) adeguata fruibilità delle innovazioni conseguite sui prodotti o i servizi realizzati.

Art. 7.

Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 8.

Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni generali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti ed alle misure previste per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Ricerca e innovazione» della missione 14 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», del «Fondo per la promozione e lo sviluppo degli *open innovation center* - parte corrente» e del «Fondo per la promozione e lo sviluppo degli *open innovation center* - parte in conto capitale», le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 300.000,00, per l'anno 2021, e a euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, per la parte corrente e pari a euro 300.000,00, per l'anno 2021, e a euro 700.000,00 per ciascuna annualità 2022 e 2023, per la parte in conto capitale, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titoli 1 e 2.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse di cui alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e all'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, relativo al fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative, e successive modifiche nonché all'articolo 2, commi da 4 a 7, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, relativo al fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese *start-up* innovative, nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale.

3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP1 - Un'Europa più intelligente.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 6 luglio 2021

ZINGARETTI

22R00128



LEGGE REGIONALE 14 luglio 2021, n. 11.

Istituzione dei distretti logistico-ambientali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
n. 70 del 15 luglio 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La regione con la presente legge, in conformità agli indirizzi, ai principi, alla normativa europea e statale vigente in materia di ambiente e di economia circolare nonché in coerenza e in attuazione della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modifiche e della deliberazione consiliare 5 agosto 2020, n. 4 (Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio), disciplina le modalità di istituzione dei distretti logistico-ambientali, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico e delle necessità di smaltimento, e le modalità di finanziamento dei relativi progetti innovativi e di sviluppo.

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti attraverso il miglioramento dei cicli produttivi, la riduzione e il recupero degli scarti di lavorazione mediante il loro impiego, ai sensi degli articoli 184-*bis* e 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, la riduzione degli imballaggi, l'immissione nel mercato di materiali interamente riciclabili, nonché favorendo il riuso dei prodotti, aumentandone la durata di funzionamento;

b) favorire l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche, il recupero dei rifiuti inerti provenienti da demolizioni nel campo edilizio e impiantistico, la raccolta e il riciclaggio nonché lo smaltimento dei rifiuti speciali negli impianti più vicini al luogo di produzione per ridurre la movimentazione;

c) promuovere una politica integrata di gestione dei rifiuti coerentemente a quanto previsto dall'art. 179 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, attraverso la realizzazione di impianti di potenzialità dimensionata al fabbisogno del distretto;

d) favorire, al fine di migliorare la partecipazione dei cittadini e degli enti locali, la trasparenza tramite la pubblicazione dei progetti di cui all'art. 6 per i quali sia stato espresso il consenso alla pubblicazione sul sito istituzionale del distretto, nel rispetto della normativa sulla proprietà intellettuale.

Art. 2.

Distretto logistico-ambientale. Definizione

1. Ai fini della presente legge per distretto logistico-ambientale si intende un'area geografica circoscritta su cui insistono sistemi produttivi locali a vocazione industriale, agricola e commerciale caratterizzati dalla produzione costante di rifiuti che per caratteristiche merceologiche e quantitative richiedono una progettazione e una pianificazione articolata.

2. L'attività del distretto logistico-ambientale è finalizzata alla riduzione della produzione dei rifiuti, agli scambi energetici e di materiali, alla minimizzazione dell'utilizzo di energie e di materie prime e allo sviluppo, al suo interno, di relazioni economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibili.

Art. 3.

Istituzione dei distretti logistico-ambientali

1. La Giunta regionale, previo confronto con gli enti locali, i consorzi industriali e le rappresentanze economico-sociali interessati, istituisce, con proprio provvedimento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i distretti logistico-ambientali sulla base dei seguenti criteri:

a) identità storica e paesaggistica omogenea;

b) presenza di enti locali interessati alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con le imprese operanti nei diversi settori per assicurare la sostenibilità ambientale del mondo produttivo;

c) presenza di insediamenti produttivi industriali, agricoli e commerciali che incidano sullo stesso ecosistema locale, caratterizzato da specifici parametri ambientali;

d) omogeneità delle attività industriali, la contiguità fisica e la frequente impossibilità di attribuire gli effetti ambientali a una o all'altra unità produttiva, soprattutto quando si tratta di emissioni in atmosfera e di scarichi di reflui;

e) omogeneità dal punto di vista dei metodi di produzione, del livello tecnologico e delle scelte organizzative e gestionali per tipologia di attività;

f) problematiche ambientali simili derivanti dall'immissione in uno stesso corpo ricettore delle emissioni e degli scarichi di reflui dei propri processi produttivi;

g) problematiche ambientali simili derivanti dalla necessità di abbattimento degli inquinanti ai fini delle emissioni in atmosfera e dell'immissione degli scarichi idrici nello stesso fiume, dei rifiuti nella stessa discarica o impianto di smaltimento;

h) obiettivi di risanamento della qualità del suolo, dell'aria, dei corsi d'acqua superficiali e sotterranei;

i) integrazione e accessibilità viaria e/o ferroviaria di tutte le zone di ogni singolo distretto ai fini di non appesantire ulteriormente il traffico su gomma all'interno del sistema viario regionale;

l) presenza di siti industriali dismessi da recuperare;

m) appartenenza dell'area ad una zona individuata come Sito di interesse nazionale (SIN).



Art. 4.

Piano di distretto

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni della programmazione e pianificazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa europea, statale e regionale, approva i Piani di distretto per lo sviluppo di soluzioni organizzative e logistico-strutturali nonché per favorire e migliorare l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, ai sensi della normativa internazionale UNI EN ISO 14001.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Linee guida per l'elaborazione dei Piani di distretto, definendo i tempi, i criteri generali, i parametri tecnici di riferimento, le operazioni di aggiornamento e le attività di monitoraggio e controllo.

3. Il Piano di distretto deve prevedere, in particolare:

- a) la relazione sulla situazione esistente e sulla natura delle attività di distretto;
- b) l'elaborazione dei dati inerenti alla produzione e alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, di qualunque provenienza sulla base dei rilevamenti effettuati nell'ambito del distretto logistico-ambientale;
- c) la stima della produzione qualitativa e quantitativa dei residui della produzione e valutazione del relativo impatto ambientale;
- d) la forma organizzativa prescelta per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi;
- f) la regolamentazione di piano per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
- g) l'ottimizzazione della qualità della raccolta differenziata al fine di recuperare materie prime e risorse;
- h) le proposte di intervento per la razionalizzazione del sistema dei flussi di produzione dei residui, dalla raccolta allo smaltimento finale, secondo criteri di prossimità e massima riduzione dei trasferimenti;
- i) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati alla riduzione e alla gestione dei rifiuti di qualunque provenienza sulla base dei rilevamenti negli ambiti del distretto;
- l) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati alla riduzione e alla gestione dei rifiuti di qualunque provenienza ovvero atti a incrementare il mercato del riutilizzo dei materiali aventi per oggetto gli operatori del settore e le attività produttive interessate;
- m) le modalità più efficaci per favorire prevenzione e recupero degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, prevedendo possibili accordi, anche con il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI);
- n) il coordinamento e la promozione di interventi di sostegno e di incentivazione del progresso tecnologico nei processi di smaltimento/recupero mediante lo sviluppo di tecnologie innovative e di impianti per favorire e migliorare l'implementazione dei sistemi di gestione ambientale, nel rispetto della normativa di cui al comma 1;

o) le attività di ricerca e sviluppo tecnologico riguardanti prodotti e processi produttivi che richiedano un uso meno intensivo delle risorse;

p) l'adozione di tecniche per il reimpiego e il riciclaggio di materiali nell'impianto di produzione;

q) le modalità gestionali che consentono prestazioni ambientali migliorative, con particolare riferimento ai principi di «ecologia industriale» o, più in generale, di «sostenibilità ambientale», che permettano all'insieme delle aziende di conseguire, sotto il profilo ambientale, vantaggi maggiori rispetto alla somma dei benefici ottenibili dall'ottimizzazione del processo produttivo di ciascuna azienda;

r) la sottoscrizione di accordi volontari fra industrie, attività economiche e realtà locali presenti nel distretto, finalizzati a massimizzare le possibilità di recupero reciproco fra gli scarti prodotti, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche;

s) la valutazione dell'efficienza del sistema di gestione dei rifiuti attraverso un bilancio lungo l'intero ciclo di vita di un prodotto o servizio sia in termini economici che ambientali (*Life cycle assessment - LCA*);

t) l'istituzione di premi fra quei distretti che si siano distinti per i progetti più innovativi e abbiano avuto ricadute positive per il territorio;

u) la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori, sia della popolazione circostante, sia dell'ambiente, interno ed esterno, all'attività produttiva.

4. Il Piano di distretto ha una durata almeno quinquennale ed è soggetto ad aggiornamento e alla verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi fissati, secondi i criteri e le modalità stabiliti nelle Linee guida di cui al comma 2.

Art. 5.

Monitoraggio e controllo dei distretti logistico-ambientali e dei Piani di distretto

1. La Giunta regionale prevede che, nell'ambito della Cabina di monitoraggio del Piano di gestione dei rifiuti (CMP) di cui alla deliberazione consiliare 4/2020, venga svolta una attività di monitoraggio e controllo dei distretti logistico-ambientali e dei relativi Piani di distretto.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta senza oneri a carico del bilancio regionale e prevede la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici e conoscitivi relativi ai diversi aspetti dimensionali, tecnici, di esercizio e finanziari connessi alla gestione dei distretti logistico-ambientali nonché allo stato di attuazione degli obiettivi stabiliti nel Piano di distretto.

3. La CMP, nell'ambito delle attività di cui al presente articolo, regola e assicura l'accesso generalizzato al proprio sistema informativo al fine di pubblicizzare i dati raccolti e le elaborazioni effettuate.

4. L'attività di cui al presente articolo sarà affidata a un'apposita struttura istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia, al verificarsi della cessazione delle funzioni e delle attività della CMP.



Art. 6.

Progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali

1. La regione in conformità ai contenuti e ai programmi del Piano di distretto finanzia progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali elaborati, attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti pubblici e privati interessati.

2. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui al comma 1 i progetti che, coerentemente con i contenuti del Piano di distretto, perseguano uno o più dei seguenti obiettivi:

a) un'innovazione di prodotto o di processo produttivo che comporti miglioramenti ambientali e di qualità del servizio, con risparmio di energia, di materie prime, riduzione di scarti e rifiuti oltre che di inquinamento. I progetti relativi all'innovazione del processo o della tecnologia per lo sviluppo sostenibile dovranno prevedere l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), vigenti e approvate dalla Commissione europea a norma della direttiva n. 2010/75/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

b) la realizzazione di infrastrutture per la tutela ambientale, di servizi ambientali e di risparmio energetico, migliorando il rapporto costi-benefici e privilegiando il recupero dei siti industriali dismessi;

c) la riduzione dell'inquinamento calcolato in base emissione prodotta/kg rifiuto prodotto;

d) la realizzazione di infrastrutture e impianti volti a definire una rete integrata di supporto alle attività di aziende dei diversi settori all'interno di un bacino territoriale;

e) la riduzione di emissioni inquinanti e climalteranti, l'efficienza nell'uso delle risorse in tutte le fasi del progetto;

f) la diminuzione di consumo di risorse non rinnovabili (materiali, energetiche e naturali), anche privilegiando tecniche, impianti e tecnologie con ridotto prelievo d'acqua, e la riduzione di inquinamento e di rifiuti prodotti (in quantità e pericolosità), nell'intero ciclo di vita;

g) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento valutandone l'impronta ambientale lungo l'intero ciclo di vita, utilizzando la metodologia del *Life cycle assessment* (LCA);

h) la promozione della gestione dei rifiuti coerentemente a quanto previsto dall'art. 179 del decreto legislativo n. 152/2006 e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;

i) l'uso di risorse rinnovabili, la valorizzazione o la rigenerazione di risorse locali, il miglior utilizzo di infrastrutture esistenti;

l) il potenziale impatto dell'innovazione sul sistema produttivo o di consumi in generale, tenendo conto della situazione di partenza e dell'efficienza relativa rispetto ad attività simili;

m) la capacità di coinvolgere nella propria innovazione attori sociali diversi (fornitori, produttori, istituzioni, associazioni, consumatori) cambiando le modalità di consumo;

n) l'adesione da parte dei soggetti gestori del progetto, a Sistemi di gestione ambientale (SGA) e a forme di certificazione volontaria (ISO 14001, EMAS, Ecolabel, SA8000, energia verde, certificati verdi per la produzione di energia rinnovabile) o a forme di gestione controllata in base a parametri ambientali e/o sociali (bilancio ambientale e/o di sostenibilità);

o) l'incremento dell'informazione relativa alle proprie prestazioni sociali e ambientali, in maniera oggettiva, chiara, trasparente e non episodica;

p) l'elaborazione di un piano di monitoraggio unitario in modo da poter identificare misurare e monitorare l'impatto sull'ambiente risultante dalla sommatoria delle emissioni dei singoli stabilimenti.

3. Costituirà elemento importante di valutazione lo stato di avanzamento dell'innovazione proposta, se già allo stato di offerta commerciale (attuale o prossima), di prototipo industriale in fase di *test* o di brevetto.

4. I contributi regionali per i progetti innovativi e di sviluppo vengono erogati attraverso bandi pubblici secondo il regolamento di cui all'art. 7. Costituisce condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori coinvolti.

5. Al fine di valutare la validità tecnica, economica e finanziaria dei progetti presentati, presso l'assessorato regionale competente in materia, è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, un Nucleo di valutazione e controllo. Le attività e le competenze del Nucleo di valutazione e controllo sono stabilite nel regolamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c).

Art. 7.

Regolamento regionale

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, in relazione ai progetti di sviluppo di cui all'art. 6, adotta, previo parere delle commissioni consiliari competenti, un regolamento regionale che stabilisce, in particolare:


a) i requisiti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti relativi alla presentazione dei progetti di sviluppo dei distretti logistico-ambientali;

b) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti;

c) la composizione e i compiti del Nucleo di valutazione e controllo dei progetti di cui all'art. 6, comma 5, istituito presso l'assessorato regionale competente in materia;

d) i criteri di valutazione dei progetti per la conseguente formazione della graduatoria;

e) le spese ammissibili, la forma di finanziamento concedibile e la relativa percentuale nonché le modalità di concessione e di erogazione, con riferimento ai vari tipi di intervento previsti nei progetti;



f) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;

g) i criteri e le modalità per l'effettuazione di monitoraggi e controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione dei progetti, sul raggiungimento degli obiettivi dichiarati nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. 8.

Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, e dell'art. 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 9.

Clausola di valutazione degli effetti finanziari

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti previsti per l'attuazione degli interventi;

b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei finanziamenti previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai finanziamenti concessi.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 «Rifiuti» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», del «Fondo per la promozione e lo sviluppo dei distretti logistico-ambientali - parte corrente» e del «Fondo per la promozione e lo sviluppo dei distretti logistico-ambientali parte in conto capitale», le cui autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023 e a euro 700.000,00, per l'anno 2022 e a euro 1.000.000,00 per l'anno 2023, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021 - 2023 nei fondi speciali di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titoli 1 e 2.

2. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse di cui alla legge regionale n. 27/1998, alla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 (Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali) e successive modifiche e all'art. 4, commi da 22 a 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo al fondo per il sostegno all'impiantistica pubblica, nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte nell'ambito della legge annuale di stabilità regionale.


3. All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP2 - Un'Europa più verde e al Piano di sviluppo FEASR, OG 2 - Rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell'Unione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 14 luglio 2021

ZINGARETTI

22R00129



LEGGE REGIONALE 22 luglio 2021, n. 12.

Ratifica delle variazioni al bilancio adottate dalla Giunta regionale in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi dell'articolo 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 15 luglio 2021)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ratifica di variazioni al bilancio regionale

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche, sono ratificate le variazioni al bilancio regionale 2021-2023 allegate alla presente legge (allegato n. 1), adottate dalla Giunta regionale in deroga all'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 luglio 2021

ZINGARETTI

22R00130

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2021, n. 26.

Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 202 Speciale del 24 dicembre 2021).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 26

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del consiglio regionale n. 59/1 del 14 dicembre 2021;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 21 dicembre 2021 n. 26

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO REGIONALE ABRUZZESE

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il presidente: MARSILIO

Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese


Art. 1.

Finalità

1. Al fine di riconoscere e valorizzare le identità culturali e le tradizioni storiche delle comunità residenti nel proprio territorio, la Regione tutela i dialetti d'Abruzzo nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio culturale, antropologico e storico regionale, da trasmettere alle future generazioni.

2. Le stesse disposizioni di cui alla presente legge si applicano a quelle situazioni e a quegli ambienti in cui sia ancora riconoscibile e/o testimoniata la presenza delle comunità di lingua arbëreshë (italo-albanese) di Villa Badessa (PE) e di lingua romanés della zona di Giulianova (Te) e di altre aree della regione.

3. Allo stesso modo, le medesime disposizioni sono altresì applicabili alle numerose - e assai diverse fra loro - tradizioni linguistiche importate negli ultimi decenni dalle nuove comunità di immigrati, molte delle quali ormai stabilmente residenti sul territorio regionale.



Art. 2.

Comitato tecnico dei dialetti abruzzesi

1. È istituito il «Comitato tecnico dei dialetti d'Abruzzo», composto da sei membri individuati tra esperti di comprovata competenza nell'ambito delle discipline linguistiche ed etno-antropologiche, oltre che della storia e della cultura regionale, operanti negli Atenei della Regione Abruzzo e di altre Regioni, in associazioni culturali e in centri di ricerca, in Italia e all'estero.

2. Il Comitato è nominato dal Consiglio regionale, sentito il parere delle Commissioni competenti ed è costituito nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio regionale.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo) e successive modifiche, il Comitato resta in carica per il periodo di durata effettiva corrispondente a quella della legislatura regionale in corso e decade all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma nei successivi centottanta giorni.

4. Il comitato svolge funzioni di supporto al Dipartimento e all'assessore competenti in materia di cultura per l'elaborazione delle proposte relative alla promozione dei dialetti d'Abruzzo da inserire nell'ambito delle attività della Giunta regionale per la predisposizione del programma triennale degli interventi indicato all'art. 3.

5. Ai membri del comitato spetta un gettone di presenza definito ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 3.

Interventi

1. Per conseguire le finalità indicate all'art. 1, sentite le proposte del comitato tecnico dei dialetti d'Abruzzo, la Regione promuove, anche attraverso lo stesso comitato:

a) studi e ricerche sui dialetti, le loro caratteristiche fonetiche, grammaticali, sintattiche, lessicali, la loro storia e le loro modalità d'uso, nonché l'organizzazione di congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento, favorendo la collaborazione con Università, Centri di ricerca, Associazioni culturali ed esperti del settore, in Italia e all'estero;

b) la realizzazione nelle scuole di progetti e sussidi didattici, cartacei e multimediali, per la diffusione della cultura legata ai dialetti d'Abruzzo, che siano rivolti tanto agli studenti quanto agli insegnanti;

c) le manifestazioni, gli spettacoli e le altre produzioni artistiche, le iniziative teatrali, editoriali, discografiche, fotografiche, televisive e multimediali mirati a far conoscere e a valorizzare i dialetti d'Abruzzo e le realtà culturali ad essi legate;

d) l'istituzione di premi per le tesi di laurea e di dottorato riguardanti i dialetti d'Abruzzo.

2. La Regione provvede inoltre alla realizzazione, all'organizzazione e alla gestione di una banca dati online, all'interno del sito della stessa Regione Abruzzo, attraverso la quale vengano resi pubblici il lavoro del comitato, le iniziative da esso sostenute e promosse, nonché il patrimonio editoriale e multimediale relativo ai dialetti d'Abruzzo.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Alla spesa complessiva derivante dall'applicazione della presente legge, stimata per l'anno 2021 in euro 30.000,00, si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese», istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021/2023,

alla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», titolo 1 «Spese correnti».

2. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021, in termini di competenza e cassa, da adottarsi ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023), così come modificato dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 8/2021:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale abruzzese», da assegnare al Dipartimento Sviluppo economico-turismo, per euro 30.000,00;

b) in aumento parte entrata: titolo 3, tipologia 200, categoria 02, per euro 30.000,00.

3. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 2 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del comma 2,

4. Per gli esercizi successivi al 2021 si fa fronte con le risorse determinate ed iscritte con le rispettive leggi di bilancio, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

5. Il Dipartimento sviluppo economico-turismo della Giunta regionale provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/1 del 14 dicembre 2021, ha approvato la presente legge.

Il presidente: SOSPURI

(Omissis).

22R00125

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2021, n. 27.

Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla l.r. 30/2002.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 202 Speciale del 24 dicembre 2021).


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 27

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 59/2 del 14.12.2021



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 21 dicembre 2021 n. 27

ESONERO DALLA COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA SANITARIA PER GLI OPERATORI DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLA PROTEZIONE CIVILE, DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLA POLIZIA LOCALE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 30/2002

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il presidente: MARSILIO

Esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale e modifiche alla legge regionale n. 30/2002

Art. 1.

Definizioni ed oggetto dell'esonero

1. Gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia locale, nonché gli operatori delle associazioni e cooperative impegnati in attività di emergenza-urgenza, soccorso, ordine pubblico, sicurezza e protezione civile, che accedono in pronto soccorso a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, sono esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle prestazioni erogate anche in caso di dimissione in codice bianco.

2. Indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso, gli stessi operatori sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione ad eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di due anni a decorrere dal giorno dell'evento traumatico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle prestazioni sanitarie oggetto di copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Disposizioni attuative dell'esonero

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, fornisce criteri e indicazioni operative alle ASL in ordine all'applicazione temporanea di cui all'art. 1.

2. L'esenzione si applica a decorrere dalla pubblicazione sul BURAT della deliberazione di cui al comma 1.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 30/2002

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 30 (Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all'Unità operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti) le parole «di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti» ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti: «complessa di clinica oftalmologica della ASL di Chieti e dell'Università D'Annunzio».

2. Dopo la lettera *d)* del comma 2 dell'art. 3-*bis* della legge regionale n. 30/2002, come inserito dall'art. 1 della legge regionale n. 4/2013, è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) istituzione del Centro di riferimento regionale per la retinopatia del pretermine.».

Art. 4.

Invarianza finanziaria

1. Dall'applicazione dell'art. 1 non derivano maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esonero di cui all'art. 1 è riconosciuto nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario assegnate annualmente alle Aziende sanitarie regionali e stanziati nella missione 13 - Programma I del bilancio regionale.

2. Dall'applicazione dell'art. 3 non derivano nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/2 del 14 dicembre 2021, ha approvato la presente legge.

Il presidente: SOSPIRI

(Omissis).

22R00126

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2021, n. 28.

Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 202 Speciale del 24 dicembre 2021)


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 28

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 59/3 del 14 dicembre 2021;



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 21 dicembre 2021, n. 28;

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI DISPOSITIVI PER CONTRASTARE L'ALOPECIA SECONDARIA E ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DEI PAZIENTI ONCOLOGICI SOTTOPOSTI A CHEMIOTERAPIA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Contributo a sostegno dell'acquisto di dispositivi per contrastare l'alopecia secondaria e attività di supporto in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.

Art. 1.

Riconoscimento dello stato patologico

1. La Regione Abruzzo riconosce ai pazienti affetti da patologie oncologiche lo stato patologico della perdita dei capelli (alopecia secondaria) in conseguenza di trattamenti chemioterapici connessi alla malattia stessa.

2. La Regione interviene a sostegno dei pazienti di cui al comma 1 supportandone il miglioramento della qualità della vita, il ritorno al lavoro e alla socialità e sostenendo i disagi psicologici derivanti dalla malattia e dalle cure.

Art. 2.

Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici

1. La Regione riconosce a ogni paziente oncologico affetto da alopecia a seguito di chemioterapia, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, residente in Abruzzo, un contributo a rimborso spese *una tantum* per l'acquisto di protesi tricologiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato a rimborso spese, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale, pari all'80% del prezzo di vendita al netto di IVA e comunque fino ad un massimo di euro 200,00.

3. La richiesta di contributo di cui al comma 1 è formulata, presso le ASL competenti, sulla base di documentazione medica attestante la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria e l'avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3.

Contributo per dermopigmentazione o trucco permanente per la risoluzione di problematiche di natura estetica in favore di pazienti affetti da alopecia di tipo secondario o areato.

1. Al fine di sostenere i pazienti residenti in Abruzzo che a seguito di chemioterapia sono affetti da alopecia secondaria, la Regione riconosce, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, un contributo *una tantum* per l'esecuzione di dermopigmentazione o trucco permanente per la risoluzione di problematiche di natura estetica.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì ai pazienti residenti in Abruzzo affetti da alopecia areata, secondo le modalità stabilite nei commi 3 e 4.

3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è assegnato a rimborso spese, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale, pari all'80% del prezzo dell'intervento per un massimo di euro 100,00 per i tatuaggi delle sopracciglia e dell'area infracigliare e di euro 200,00 per la dermopigmentazione del cuoio capelluto.

4. La richiesta di contributo di cui ai commi 1 e 2 è formulata presso le ASL competenti, sulla base di documentazione medica attestante l'alopecia di natura secondaria derivante da chemioterapia o alopecia areata e l'avvenuto pagamento per la dermopigmentazione o il trucco permanente delle sopracciglia, dell'area infracigliare o del cuoio capelluto, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4.

Contributo alle ASL regionali per l'acquisto di caschetti refrigerati

1. La Regione concede un contributo, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, alle ASL che ne faranno richiesta per l'acquisto dei dispositivi per indurre l'ipotermia a livello del cuoio capelluto: caschetti refrigerati a gestione manuale (*cool caps*) o caschetti refrigerati automatizzati (*scalp cooling devices*).

Art. 5.

Banca dei capelli

1. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del proprio bilancio, il progetto «Banca dei capelli» con la funzione di radicare la cultura della donazione, così da sopperire al contributo economico di cui all'art. 2, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con le associazioni di categoria dei parrucchieri della Regione, nonché con imprese di produzione o distribuzione di parrucche, che accettino la donazione di ciocche di capelli in cambio della fornitura gratuita di parrucche.

2. La «Banca dei capelli» è istituita dalle ASL locali della Regione Abruzzo in collaborazione con le associazioni di volontariato regionali che operano nell'assistenza dei malati oncologici e da enti di diritto privato non a scopo di lucro che svolgono anche, a livello locale, attività di sostegno in favore di pazienti di cui al comma 1 dell'art. 1.

Art. 6.

Attività di ascolto e sostegno per i pazienti

1. La Regione garantisce uno specifico percorso di ascolto, sostegno e accompagnamento, attraverso la concessione di specifici contributi, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, alle organizzazioni del terzo settore per lo svolgimento di attività di ascolto e sostegno ai pazienti di cui al comma 1 dell'art. 1.

2. Ai fini del riconoscimento dei contributi di cui al comma 1, erogati sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale, gli enti del terzo settore devono:

a) svolgere le attività di cui al comma 1 in stretto raccordo con la rete ospedaliera, secondo modalità diversificate, individuate in base agli effettivi bisogni manifestati dai pazienti;

b) avere sede operativa sul territorio della Regione;

c) operare, da almeno tre anni, a sostegno dei pazienti in terapia oncologica;

d) iscriversi, presentando apposita istanza, in uno specifico elenco istituito a tal fine dalla Regione.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 7.

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce:

a) i criteri di riparto dei fondi tra le ASL abruzzesi;

b) le modalità di presentazione delle domande;

c) i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso al contributo;

d) le modalità di erogazione di cui all'art. 2;



e) i requisiti e i criteri di priorità per l'accesso a contributi per consentire gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, nonché i requisiti per realizzare tali interventi, nel rispetto della normativa vigente.

2. Con la medesima deliberazione la Giunta regionale stabilisce, altresì, le modalità di attivazione dei progetti previsti agli articoli 3 e 4 e di svolgimento delle attività di sostegno e ascolto dei pazienti, nonché di creazione e tenuta dell'elenco degli enti del terzo settore di cui all'art. 6, comprese le modalità di iscrizione al medesimo elenco.

Art. 8.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale a partire dal secondo anno di attuazione della presente legge, con cadenza biennale, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dalle ASL territoriali, provvede ad inviare alle commissioni competenti una relazione sugli interventi posti in essere ai sensi della presente legge evidenziando, in particolare, le attività di sostegno e ascolto attuate dalle associazioni del terzo settore.

2. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del consiglio che ne effettua l'esame.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'anno 2021 la presente legge non comporta oneri a carico della finanza regionale in quanto i contributi dalla stessa previsti decorrono dall'esercizio 2022.

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 500.000,00 per ciascuna annualità del biennio 2022-2023 del bilancio regionale 2021-2023, si fa fronte con le risorse di nuovo ed apposito stanziamento denominato «Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici», istituito alla Missione 12, Programma 10, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata per gli anni 2022 e 2023 dalla seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, esercizi 2022 e 2023 in termini di competenza:

a) in aumento parte spesa: Missione 12, Programma 10, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo acquisto dispositivi per contrastare alopecia secondaria pazienti oncologici», per euro 500.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo 324001 per euro 500.000,00.

4. Per le annualità successive al 2023, agli oneri si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio.

5. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

6. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di lavoro - sociale provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente legge.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 59/3 del 14 dicembre 2021, ha approvato la presente legge.

Il Vice Presidente: SANTANGELO

22R00127


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-019) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 5 1 4 *

€ 3,00

